

**COMITATO PROVINCIALE DI COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' DI
PREVENZIONE E VIGILANZA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO
DPCM 21 DICEMBRE 2007**

INDIRIZZI PER LA SICUREZZA NEI LAVORI PUBBLICI

edili o di ingegneria civile

D.Lgs. 81/2008 e D. Lgs. 163/2006

giugno 2012

INDICE

PRESENTAZIONE	1
1. OBIETTIVI	2
2. TERMINOLOGIA ED ABBREVIAZIONI	3
3. SOGGETTI COINVOLTI NEI LAVORI PUBBLICI EDILI.....	4
3.1 ASPETTI GENERALI	4
3.2 DEFINIZIONI, OBBLIGHI, COMPITI E RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SICUREZZA	5
<i>Il Committente.....</i>	5
<i>Il Responsabile dei Lavori</i>	6
<i>Il Progettista.....</i>	9
<i>Il Direttore dei Lavori.....</i>	10
<i>Il Direttore Operativo</i>	11
<i>L'Ispettore di Cantiere</i>	12
<i>Il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori CSE.....</i>	13
<i>Il Coordinatore per la progettazione CSP.....</i>	14
<i>L'Impresa affidataria.....</i>	15
<i>L'Impresa esecutrice.....</i>	16
3.3 ORGANIGRAMMA DELLA STAZIONE APPALTANTE PUBBLICA	18
<i>Fase di progettazione</i>	18
<i>Fase di affidamento.....</i>	19
<i>Fase di realizzazione.....</i>	19
4. ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA NELLE FASI DELL'APPALTO.....	20
4.1 LA PROGETTAZIONE DELLA SICUREZZA.....	21
4.1.1 <i>Ruolo del RUP e designazione del CSP</i>	21
4.1.2 <i>Documenti progettuali</i>	22
<i>Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento.....</i>	22
<i>Il Piano sostitutivo della sicurezza art. 131 c.2lett. b.....</i>	23
<i>Il fascicolo dell'opera.....</i>	23
<i>Il capitolato speciale d'appalto (CSA) e di sicurezza.....</i>	24
4.2 L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI.....	25
<i>L'indizione e l'aggiudicazione della gara</i>	25
<i>I documenti contrattuali della stazione appaltante e delle ditte partecipanti</i>	28
<i>La designazione del CSE.....</i>	28
4.3 LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI	30
<i>Rapporti e coordinamento tra RUP, CSE, DL, Imprese.....</i>	32
a. <i>Azioni di coordinamento e di controllo del CSE.....</i>	32
b. <i>Azioni di coordinamento e di controllo del CSE e imprese affidatarie ed esecutrici.....</i>	33
c. <i>Le azioni e ruolo del RUP.....</i>	34
5. IRREGOLARITÀ DEL DU RC E INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE.	36
6. RAPPORTI TRA COMMITTENTI PUBBLICI E SERVIZI DI PREVENZIONE DELLE ULSS.	42
ALLEGATO 1: PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO	43
ALLEGATO 2: PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA.....	47
ALLEGATO 3: CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO.....	49
ALLEGATO 4: DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA.....	52
ALLEGATO 5: IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE	53
ALLEGATO 6: VERBALE DI SOPRALLUOGO DEL CSE	54

A cura di: SPISAL ULSS 20 di Verona *Manuela Peruzzi*, SPISAL ULSS 22 di Bussolengo *Flavio Coato*, Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona: *Giuseppina Montolli, Claudia Bonfante*; Comune di Verona: *Francesca Farinelli, Laura Bergamini*.

Con la collaborazione di: Comune di Verona: *Alessandro Bortolan, Luciano Ortolani, Guido Paloschi, Roberto Pangrazio*; Direzione Territoriale del lavoro: *Bonaventura Palumbo*, SPISAL ULSS 20 di Verona: *Massimo Bonfanti*.

Presentazione

Gli SPISAL sono impegnati da anni nell'attività di prevenzione nei cantieri edili, uno tra i settori a maggior rischio di infortuni gravi e mortali.

A Verona dal 2005 è attivo un coordinamento provinciale tra istituzioni, definito Operazione Cantieri Sicuri, chiesto dalle parti sociali e promosso dal Prefetto, che coinvolge in sinergia INAIL, INPS, Direzione Provinciale del Lavoro, ARPAV, Polizia Locale, al fine di potenziare le azioni di prevenzione e di contrasto al fenomeno degli infortuni gravi e mortali e del lavoro nero e irregolare.

Ciò ha prodotto un controllo maggiore del territorio, rendendo di fatto molto più alto il contrasto alle imprese che lavorano in gravi condizioni di pericolo.

Si è creata inoltre una rete fra gli Enti formatori che ha raggiunto un miglioramento della qualità, in maniera omogenea e trasversale, dei corsi di formazione, ha costruito tra l'altro un percorso didattico interattivo "in cantiere" che è stato riproposto in tutti i corsi per ponteggiisti.

Oggi la strategia di prevenzione continua con un intervento su una parte del settore edile, quello dei "lavori pubblici", di estrema rilevanza sul territorio e sulle condizioni di sicurezza e di salute di tutto l'indotto produttivo della catena degli appalti e sub-appalti.

La prevenzione degli infortuni e la sicurezza devono costituire il centro di attenzione della Pubblica Amministrazione, immagine e cassa di risonanza per promuovere la cultura della legalità.

Per questo si è costituito un gruppo di lavoro tra SPISAL ed Enti pubblici, che a diverso titolo si occupano di lavori pubblici, per approfondire le possibilità di miglioramento della sicurezza nelle fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione, in modo da diventare un modello di prevenzione e di sicurezza per il mondo del lavoro edile.

Esiste un corpo legislativo specifico per i lavori pubblici, costituito fondamentalmente dal "Codice dei contratti pubblici", D.lgs. 163/2006 e dal suo regolamento d'attuazione, ed un corpo legislativo sulla sicurezza del lavoro, essenzialmente riferibile al Testo Unico della Sicurezza, D.lgs. 81/2008, con aspetti complementari che in parte devono ancora essere utilizzati in un'ottica integrata.

È pertanto auspicabile che la rete sinergica di prevenzione già costituita, generi un'integrazione delle diverse competenze e ruoli in grado di incidere su tutta la filiera dell'appalto pubblico.

1. Obiettivi

La pubblica amministrazione ha un ruolo strategico di indirizzo e di promozione della sicurezza con ricadute e condizionamento di tutto il settore produttivo edile, anche nella catena degli appalti e sub-appalti che produce.

L'obiettivo è di rafforzare la professionalità sulla sicurezza del lavoro delle diverse figure che presiedono ai lavori pubblici in modo da renderli in grado di garantire in tutte le fasi del processo edilizio dall'indizione della gara, all'esecuzione dei lavori il controllo della sicurezza.

Il documento si pone inoltre l'obiettivo di sostenere il ruolo degli Enti Pubblici Committenti nel gestire la sicurezza nei cantieri, affidando ad ogni soggetto compiti precisi e tra loro coordinati, coniugando ed integrando la normativa il D. Lgs. 81/2008 testo unico in materia di sicurezza e salute sul lavoro con il d. Lgs. 163/2006 sui lavori pubblici.

Tali procedure dovranno essere in grado di favorire l'utilizzo di tutti gli strumenti applicativi di cui dispone la committenza pubblica, il responsabile di procedimento in particolare, ai coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, ai progettisti e direttori lavori e alle imprese.

Nel ripercorrere le norme, nello specifico il decreto legislativo 81/08 e il decreto legislativo 163/06, è stato fatto lo sforzo di inserire, in alcuni casi ex novo ed in altri solamente con un'opera evidenziazione, gli aspetti della sicurezza nelle procedure di appalto e di gestione cantieri, cercando di semplificare gli adempimenti burocratici e puntando decisamente sulle azioni sostanziali.

Il materiale prodotto potrà inoltre essere utilizzato per azioni di formazione e supporto ai tecnici delle Amministrazioni Pubbliche committenti, nella convinzione che un apparato amministrativo pubblico competente sia la base per lavorare in sicurezza nei cantieri edili.

2. Terminologia ed abbreviazioni

DVR = Documento di Valutazione dei Rischi

DUVRI = Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze

PSC = Piano di Sicurezza e di Coordinamento

PSS = Piano Sostitutivo di Sicurezza

POS = Piano Operativo di Sicurezza

CSA = Capitolato Speciale d'Appalto

RUP = Responsabile Unico di Procedimento

DL = Direttore dei Lavori

DO = Direttore Operativo

CSP = Coordinatore in materia di Sicurezza e di salute durante la Progettazione dell'opera, coordinatore per la Progettazione

CSE = Coordinatore in materia di Sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, coordinatore per l'Esecuzione dei lavori

SPISAL = Servizio di Prevenzione per l'Igiene e la Salute negli Ambienti di Lavoro

ULSS = Unità Locale Socio Sanitaria

D.lgs. 81/2008 = Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive integrazioni e modificazioni "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"

Codice dei contratti = Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive integrazioni e modificazioni "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"

Regolamento d'attuazione del codice dei contratti = D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»"

3. Soggetti coinvolti nei lavori pubblici edili

3.1 Aspetti generali

La materia dei «lavori pubblici» è disciplinata dal Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e - "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" -, con il quale viene data attuazione alle direttive europee 2004/17/CE e 2004/18/CE e che contiene riferimenti al Testo unico sulla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n° 81, nonché prescrizioni in merito alla sicurezza nei cantieri.

Tale Codice (articolo 128) prescrive che l'attività di realizzazione dei lavori pubblici si svolga sulla base di strumenti di programmazione - Programma triennale ed Elenco annuale dei lavori - che le amministrazioni aggiudicatrici (dello Stato, Enti pubblici territoriali, ecc.) predispongono ed approvano annualmente.

Il Codice dei contratti, inoltre, prevede sostanzialmente tre sistemi di realizzazione dei lavori pubblici: l'**appalto**, la **concessione** e, per determinate specifiche categorie (es. manutenzione di opere ed impianti) e importi limitati, l'**esecuzione in economia**.

Le amministrazioni aggiudicatrici, a seconda della loro tipologia e dimensione, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti e competenze, sono diversamente organizzate al fine di dare attuazione ai lavori programmati, anche mediante suddivisione in specifiche aree, uffici e servizi.

In ogni caso sono individuabili i seguenti soggetti, che talvolta possono anche coincidere nella stessa persona:

- al vertice il Committente, la persona che detiene i poteri decisionale e di spesa relativi alla gestione dell'intervento, al quale è affidata l'attuazione della propria parte del programma triennale. Ad esempio, nel caso degli Enti locali tale soggetto coincide con il «dirigente» a capo dell'intera struttura o dell'area, dell'ufficio o servizio di competenza; nel caso di Aziende Sanitarie può coincidere con il Direttore Generale;
- il Responsabile (Unico) del Procedimento (RUP), previsto all'art. 10 del Codice dei contratti, le cui funzioni e compiti sono elencati all'art. 10 del Regolamento d'attuazione del codice dei contratti. Il RUP è un tecnico, normalmente dipendente di ruolo dell'Amministrazione aggiudicatrice. È "unico" per le fasi di progettazione, di affidamento e di esecuzione di ogni singolo intervento, le quali sono eseguite sotto la sua diretta responsabilità e vigilanza; può peraltro avvalersi del supporto tecnico-amministrativo di collaboratori. Il RUP assume il ruolo di Responsabile dei lavori ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro (art. 10, comma 2, del Regolamento d'attuazione del codice dei contratti);
- il Progettista, anche a capo di gruppo di progettazione, che secondo il Codice dei contratti pubblici può essere soggetto interno alla struttura all'amministrazione ovvero, in determinati casi accertati e certificati dal RUP (articolo 90, comma 6, del Codice), soggetto esterno all'amministrazione scelto con le procedure previste dal Codice per l'affidamento degli incarichi di progettazione. In tutti i casi si tratta di professionisti abilitati iscritti negli appositi albi professionali;
- il Direttore dei lavori o l'Ufficio di Direzione Lavori, qualora l'amministrazione non possa espletare l'attività di direzione lavori avvalendosi del proprio personale, questa può essere affidata al progettista incaricato o ad altri soggetti esterni scelti con le procedure previste dal Codice;

- il CSP e il CSE, soggetti previsti dal D.lgs. 81/2008 e inseriti nell'organizzazione ai fini del coordinamento della sicurezza, anche in questo caso tecnici interni o esterni all'amministrazione.

Nei casi previsti dal Codice dei contratti è presente, inoltre, il Collaudatore o commissione di collaudo il cui compito, al compimento dell'opera e dopo aver ricevuto la necessaria documentazione, è verificare e certificare che i lavori siano stati eseguiti secondo il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche, nonché in conformità al contratto approvato e saldare l'imprenditore per il lavoro eseguito.

Per tutti gli aspetti relativi alla contrattualistica e per la fase di affidamento dei lavori, i tecnici delle amministrazioni collaborano con gli uffici amministrativi-giuridici, ciascuno con le proprie competenze.

Per la materiale esecuzione dei lavori le amministrazioni aggiudicatrici si avvalgono di Imprenditori (art. 3, comma 19, del Codice dei contratti), cioè di soggetti opportunamente qualificati in relazione alla categoria e importo dei lavori da realizzare. Tali soggetti esecutori sono a vario titolo definiti: impresa affidataria (appaltatore, contraente di lavori in economia, ...), impresa sub-affidataria (sub-appaltatore, noleggiatore a caldo, fornitore con posa in opera, lavoratore autonomo, ...).

3.2 Definizioni, obblighi, compiti e responsabilità in materia di sicurezza

<i>Il Committente</i>
DEFINIZIONE
<i>"Committente: il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto."</i> (articolo 89, comma 1, lettera b del d.lgs. 81/2008) Nelle pubbliche amministrazioni per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo.
OBBLIGHI e COMPITI
Coincidono con quelli del Responsabile dei lavori, indicati nella tabella seguente.
RESPONSABILITÀ

"1. Il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito al responsabile dei lavori.
2. La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, non esonera il committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 91, comma 1, e 92, comma 1, lettere a), b), c), d ed e)." riguardo la verifica dell'adempimento degli obblighi di CSP e CSE. (articolo 93 del d.lgs. 81/2008)

Il Responsabile dei Lavori

DEFINIZIONE

"Responsabile dei lavori: soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto; nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento." (articolo 89, comma 1, lettera c del d.lgs. 81/2008)

"Il responsabile del procedimento assume il ruolo di responsabile dei lavori, ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro." (articolo 10, comma 2 del Regolamento d'attuazione del codice dei contratti)

Il responsabile del procedimento per la realizzazione di lavori pubblici "è un tecnico, abilitato all'esercizio della professione o, quando l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, è un funzionario tecnico, anche di qualifica non dirigenziale, con anzianità di servizio non inferiore a cinque anni." (articolo 9, comma 4 del Regolamento d'attuazione del codice dei contratti)

OBBLIGHI e COMPITI

Rif. articolo 90 del d.lgs. 81/2008 nel rispetto dei compiti attribuiti al responsabile del procedimento e al progettista deve:

- 1. attenersi**, nella fase di progettazione dell'opera, **ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del d.lgs. 81/2008**, in particolare:
 - a) al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente;
 - b) all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro;
- 2. prendere in considerazione**, nella fase della progettazione dell'opera, **il PSC e il fascicolo**;
- 3. nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designare il coordinatore per la progettazione (ovvero richiedere la nomina del CSP**, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lett. a) del Regolamento d'attuazione del codice dei contratti);
- nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, prima dell'affidamento dei lavori, **designare il coordinatore per l'esecuzione dei lavori**, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98 del d.lgs. 81/2008 (anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica

impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese) (**ovvero richiedere la nomina del CSE**, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lett. a) del Regolamento d'attuazione del codice dei contratti);

- **comunicare** alle imprese affidatarie, esecutrici e ai lavoratori autonomi **il nominativo del CSP e quello del CSE**;
- anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo, **verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi** in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'allegato XVII del d.lgs. 81/2008. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte dell'impresa e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII del d.lgs. 81/2008;
- anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo, **chiedere alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica**, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, **nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo** stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, **applicato** ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI del d.lgs. 81/2008, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante la verifica del documento unico di regolarità contributiva e la presentazione da parte dell'impresa dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;
- qualora in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98 del d.lgs. 81/2008 , **ha facoltà di svolgere le funzioni sia di CSP sia di CSE**;
- **ha facoltà di sostituire in qualsiasi momento**, anche personalmente, se in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98 del d.lgs. 81/2008 , **il CSP ed il CSE**.

Inoltre:

- **assicurare che il datore di lavoro dell'impresa affidataria, i dirigenti e i preposti siano in possesso di adeguata formazione** per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 97 del d.lgs. 81/2008 (articolo 100, comma 6-bis del d.lgs. 81/2008);
- prima dell'inizio dei lavori, **trasmettere** all'azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti **la notifica preliminare** elaborata conformemente all'allegato XII del d.lgs. 81/2008, nonché gli eventuali aggiornamenti nei casi previsti all'articolo 99, comma 1 del d.lgs. 81/2008;
- **adottare provvedimento ovvero fornire idonee motivazioni** in seguito alle eventuali segnalazioni del CSE ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e) del d.lgs. 81/2008 (ovvero **adottare gli atti di competenza a seguito delle iniziative e delle segnalazioni del CSE sentito il DL**, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lett. n) del Regolamento d'attuazione del codice dei contratti);
- **mettere a disposizione il PSC a tutti i concorrenti alla gara di appalto** (articolo 101, comma 1 del d.lgs. 81/2008);
- **trasmettere agli organi competenti dell'amministrazione aggiudicatrice sentito il DL, la proposta del CSE di sospensione, allontanamento**

dell'esecutore o dei subappaltatori o dei lavoratori autonomi dal cantiere o di risoluzione del contratto (articolo 10, comma 1, lett. u) del Regolamento d'attuazione del codice dei contratti);

- qualora non sia prevista la predisposizione del PSC ai sensi del d.lgs. 81/2008, **svolgere i compiti previsti nell'articolo 26, comma 3** del predetto decreto **riguardo la cooperazione, il coordinamento e la valutazione dei rischi da interferenze** (articolo 10, comma 1, lett. dd) del Regolamento d'attuazione del codice dei contratti);
- **vigilare sull'attività del CSP e del CSE** (articolo 10, comma 3, lett. a) del Regolamento d'attuazione del codice dei contratti);
- **provvedere**, sentito il DL e il CSE, **a verificare che l'esecutore corrisponda gli oneri della sicurezza**, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, **alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso** (articolo 10, comma 3, lett. b) del Regolamento d'attuazione del codice dei contratti; articolo 118, comma 4, secondo periodo del Codice dei contratti; articolo 100, comma 6-bis del d.lgs. 81/2008).

Rif. articolo 10 del Regolamento d'attuazione del codice dei contratti:

Il responsabile del procedimento fra l'altro:

- **accerta e certifica**, sulla base degli atti forniti dal dirigente dell'amministrazione aggiudicatrice preposto alla struttura competente, la ricorrenza delle condizioni di cui all'articolo 90, comma 6, del codice, motiva la scelta del metodo di affidamento degli incarichi di natura tecnica, compresa la valutazione di cui all'articolo 91, comma 5, del codice, coordina e verifica la predisposizione dei bandi di gara, nonché il successivo svolgimento delle relative procedure; **verifica** l'effettiva possibilità di svolgere all'interno dell'amministrazione le diverse fasi della progettazione senza l'ausilio di consulenze esterne; in relazione alle caratteristiche e alla dimensione dell'intervento, promuove e definisce, sulla base delle indicazioni del dirigente, le modalità di verifica dei vari livelli progettuali, le procedure di eventuale affidamento a soggetti esterni e la stima dei corrispettivi, da inserire nel quadro economico;
- **accerta e certifica**, sulla base degli atti forniti dal dirigente dell'amministrazione aggiudicatrice preposto alla struttura competente, le situazioni di carenza di organico in presenza delle quali le funzioni di collaudatore sono affidate ai sensi dell'articolo 141, comma 4, del codice ai soggetti esterni alla stazione appaltante;
- **accerta e certifica**, sulla base degli atti forniti dal dirigente dell'amministrazione aggiudicatrice preposto alla struttura competente, negli interventi l'eventuale presenza delle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 1, lettere l) e m) del codice degli appalti;
- **svolge**, ai sensi dell'articolo 16 del D. Lgs.81/2008, su delega del soggetto di cui all'articolo 26, comma 3, del predetto decreto legislativo, **i compiti previsti** nel citato articolo 26, comma 3, qualora non sia prevista la predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- **assume il ruolo di responsabile dei lavori**, ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
- **nello svolgimento dell'incarico di responsabile dei lavori**, salvo diversa indicazione e fermi restando i compiti e le responsabilità di cui agli articoli 90, 93, comma 2, 99, comma 1, e 101, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81:

a) richiede la nomina del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori e vigila sulla loro attività; b) provvede, sentito il direttore dei lavori e il coordinatore per l'esecuzione, a verificare che l'esecutore corrisponda gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.
RESPONSABILITÀ
<i>"La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, non esonera ... il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 91, comma 1, e 92, comma 1, lettere a), b), c), d ed e)"</i> riguardo la verifica dell'adempimento degli obblighi di CSP e CSE. (articolo 93, comma 2 del d.lgs. 81/2008)

<i>Il Progettista</i>
DEFINIZIONE
Progettista: tecnico abilitato all'esercizio della professione, iscritto negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, che esplica le attività di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dei lavori di cui all'articolo 93 del Codice dei contratti. Nel caso di progettazione in cui cooperano più tecnici, progettista è la persona fisica incaricata e responsabile dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche (rif. articolo 90, comma 7 del Codice dei contratti e articolo 15, comma 12 del Regolamento d'attuazione del codice dei contratti). Le prestazioni relative alla progettazione di lavori pubblici sono svolte di norma dal personale degli uffici tecnici delle stazioni appaltanti ovvero, in caso di carenza in organico di personale tecnico delle amministrazioni aggiudicatrici o negli altri casi particolari previsti dalla normativa, da liberi professionisti singoli o associati, società di professionisti e di ingegneria, anche in raggruppamento temporaneo tra loro (articolo 90, comma 1 del Codice dei contratti), individuati mediante le procedure di affidamento previste dal Codice dei contratti (articolo 91).
OBBLIGHI e COMPITI
• Nel rispetto dei compiti attribuiti al responsabile del procedimento, attenersi, nelle fasi di progettazione dell'opera, ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del d.lgs. 81/2008 , in particolare: a) al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente; b) all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro; (articolo 90, commi 1 e 1-bis del d.lgs. 81/2008) • nelle fasi di progettazione, effettuare scelte progettuali ed organizzative, in collaborazione con il CSP, al fine di garantire l'eliminazione o la riduzione al minimo dei rischi di lavoro. Le scelte progettuali sono effettuate nel campo delle tecniche costruttive, dei materiali da impiegare e delle tecnologie da adottare; le scelte organizzative sono effettuate nel campo della pianificazione temporale e spaziale dei lavori. (allegato XV, punto 1.1.1.a, del d.lgs. 81/2008.
RESPONSABILITÀ

Il progettista è responsabile in ordine alla correttezza *lato sensu* del progetto, compresi i documenti riguardanti la sicurezza, sia nei confronti dell'Amministrazione, sia nei confronti di terzi per i danni che potrebbero loro derivare in sede di esecuzione dei lavori a causa degli errori del progetto. Le responsabilità del progettista in materia di sicurezza sono peraltro limitate all'ambito dello svolgimento dei propri obblighi e compiti, sopra elencati.

Il Direttore dei Lavori	
DEFINIZIONE	
Il direttore dei lavori è quella figura giuridica tecnica (ingegnere, architetto, geometra ...) alla quale viene affidato l'incarico di far eseguire i lavori secondo le prescrizioni contrattuali. <i>"Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione di ogni singolo intervento le stazioni appaltanti, prima della gara, istituiscono un ufficio di direzione dei lavori, costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente, in relazione alla dimensione e alla tipologia dell'intervento, da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere".</i> (articolo 147, comma 1 del Regolamento d'attuazione del codice dei contratti) <i>Può svolgere le funzioni di CSE qualora sia provvisto dei requisiti previsti dalla normativa.</i>	
OBBLIGHI e COMPITI	
Rif. articoli 147, 148 e 151 del Regolamento d'attuazione del codice dei contratti: • essere preposto alla direzione e al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento nel rispetto degli impegni contrattuali; • curare che i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità del progetto e del contratto, di cui il PSC è parte integrante; • interloquire in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto; • verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'esecutore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti; • segnalare al RUP l'inosservanza, da parte dell'esecutore, della disposizione di cui all'articolo 118, comma 4, del Codice dei contratti in materia di subappalto; • essere consultato dal CSE in merito all'andamento dei lavori; • liquidare l'importo relativo ai costi della sicurezza previsti in base allo stato di avanzamento lavori, previa approvazione da parte del CSE quando previsto (allegato XV, punto 4.1.6, del d.lgs. 81/2008); • vigilare all'osservanza del piano sostitutivo di sicurezza PSS e del piano operativo della sicurezza POS, qualora il cantiere non sia assoggettato all'obbligo di nomina del CSE.	
RESPONSABILITÀ	
<i>"Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori".</i> (articolo 148, comma 2 del	

Regolamento d'attuazione del codice dei contratti)
 Le responsabilità del direttore dei lavori in materia di sicurezza sono peraltro limitate all'ambito dello svolgimento dei propri obblighi e compiti, sopra elencati.
 La responsabilità del DL sorge, in genere, per insufficiente od erroneo disimpegno delle funzioni che ineriscono l'incarico; può anche trarre origine dall'erroneità delle istruzioni impartite all'appaltatore o, ancora, qualora non intervenga riguardo a difetti o inesattezze del progetto che si rendessero palesi durante l'esecuzione.

Il Direttore Operativo

DEFINIZIONE

"Gli assistenti con funzioni di direttori operativi collaborano con il direttore dei lavori nel verificare che lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare siano eseguite regolarmente e nell'osservanza delle clausole contrattuali. Essi rispondono della loro attività direttamente al direttore dei lavori". (articolo 149, comma 1 del Regolamento d'attuazione del codice dei contratti)

*"Le funzioni del **coordinatore per l'esecuzione dei lavori** previsti dalla vigente normativa sulla sicurezza nei cantieri possono essere svolte dal **direttore lavori**, qualora sia provvisto dei requisiti previsti dalla normativa stessa. Nell'eventualità che il direttore dei lavori non svolga le funzioni di CSE, le stazioni appaltanti prevedono la presenza di almeno **un direttore operativo**, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, che svolga le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori."* (articolo 151, comma 1 del Regolamento d'attuazione del codice dei contratti)

OBBLIGHI e COMPITI

Rif. articoli 149 del Regolamento d'attuazione del codice dei contratti:

- **verificare** che l'esecutore svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle strutture;
- **funzioni di CSE** qualora non possono essere svolte dal direttore dei lavori
- **programmare e coordinare** le attività dell'ispettore dei lavori;
- **curare l'aggiornamento del cronoprogramma** generale e particolareggiato dei lavori e segnalare tempestivamente al direttore dei lavori le eventuali difformità rispetto alle previsioni contrattuali proponendo i necessari interventi correttivi;
- **assistere il direttore dei lavori** nell'identificare gli interventi necessari ad eliminare difetti progettuali o esecutivi;
- **individuare ed analizzare** le cause che influiscono negativamente sulla qualità dei lavori e proponendo al direttore dei lavori le adeguate azioni correttive;
- **assistere i collaudatori** nell'espletamento delle operazioni di collaudo;
- **esaminare e approvare il programma delle prove di collaudo** e messa in servizio degli impianti;

esercitare la direzione di lavorazioni specialistiche.

RESPONSABILITÀ

Le responsabilità del direttore operativo in materia di sicurezza sono limitate all'ambito dello svolgimento dei propri obblighi e compiti, sopra elencati.

<i>L'Ispettore di Cantiere</i>
DEFINIZIONE
"Gli assistenti con funzioni di ispettori di cantiere collaborano con il direttore dei lavori nella sorveglianza dei lavori in conformità delle prescrizioni stabilite nel capitolato speciale di appalto. La posizione di ispettore è ricoperta da una sola persona che esercita la sua attività in un turno di lavoro. Essi sono presenti a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedono controllo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e delle eventuali manutenzioni. Essi rispondono della loro attività direttamente al direttore dei lavori". (articolo 150, comma 1 del Regolamento d'attuazione del codice dei contratti)
OBBLIGHI e COMPITI
Rif. articoli 150 del Regolamento d'attuazione del codice dei contratti: • la sorveglianza dei lavori in conformità alle prescrizioni stabilite nel CSA, comprese quindi le clausole di sicurezza contenute • la verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per assicurare che siano conformi alle prescrizioni ed approvati dalle strutture di controllo in qualità del fornitore; • la verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli impianti abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualità o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti; • il controllo sulla attività dei subappaltatori; • il controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni ed alle specifiche tecniche contrattuali; • l'assistenza alle prove di laboratorio; • l'assistenza ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in esercizio ed accettazione degli impianti; • la predisposizione degli atti contabili e l'esecuzione delle misurazioni quando siano stati incaricati dal direttore dei lavori; • l'assistenza al coordinatore per l'esecuzione.
RESPONSABILITÀ
Le responsabilità dell'ispettore di cantiere in materia di sicurezza sono limitate all'ambito dello svolgimento dei propri obblighi e compiti, sopra elencati.

<i>Il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori CSE</i>
DEFINIZIONE
<i>"Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per l'esecuzione dei lavori: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92, che non può essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato. Le incompatibilità di cui al precedente periodo non operano in caso di coincidenza fra committente e impresa esecutrice." (articolo 89, comma 1, lettera f del d.lgs. 81/2008) .</i> <i>È figura designata all'interno dell'Ufficio Direzione. Nell'eventualità che il direttore dei lavori non svolga le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori, le stazioni appaltanti prevedono la presenza di almeno un direttore operativo, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, che svolga le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori." (articolo 151, comma 1 del Regolamento d'attuazione del codice dei contratti)</i>
REQUISITI PROFESSIONALI articolo 98, del d.lgs. 81/2008
Il Coordinatore deve essere in possesso di uno dei requisiti previsti all'articolo 98 del d.lgs. 81/2008 , indicati nella tabella precedente relativa al CSP.
OBBLIGHI e COMPITI
Rif. articolo 92 del d.lgs. 81/2008 : • verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel PSC di cui all'articolo 100 del d.lgs.81/2008 , ove previsto, e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro; • verificare l'idoneità del POS, da considerare come piano complementare di dettaglio del PSC di cui all'articolo 100 del d.lgs.81/2008 , assicurandone la coerenza con quest'ultimo, ove previsto; • adeguare il PSC di cui all'articolo 100 del d.lgs.81/2008 e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b del medesimo decreto, in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere; • verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi POS; • organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione; • verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere; • segnalare al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94 (Obblighi dei lavoratori autonomi), 95 (Misure generali di tutela), 96 (Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti) e 97, comma 1 (Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria) del d.lgs.81/2008, e alle prescrizioni del PSC di cui all'articolo 100 del d.lgs.81/2008, ove previsto, e proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il RUP non adotti alcun provvedimento

in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, dare comunicazione dell'inadempienza alla Azienda unità sanitaria locale e alla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti; • sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate; • nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese, redigere il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1 del d.lgs.81/2008 , i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell'allegato XV dello stesso decreto; • nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese, predisporre un fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera, i cui contenuti sono definiti all'allegato XVI del d.lgs.81/2008 .
RESPONSABILITÀ
Le responsabilità del CSE sono inerenti all'assolvimento dei propri obblighi e compiti, sopra elencati.

<i>Il Coordinatore per la progettazione CSP</i>
DEFINIZIONE
<i>"Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per la progettazione: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 91." (articolo 89, comma 1, lettera e del d.lgs. 81/2008).</i>
REQUISITI PROFESSIONALI
Il Coordinatore deve essere in possesso di uno dei seguenti requisiti, previsti all'articolo 98 del d.lgs. 81/2008: • laurea magistrale o specialistica in una delle classi indicate o diploma di laurea ai sensi del d.m. 5-5-2004, • laurea in una delle classi indicate, • diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico, accompagnati da attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno nel primo caso, per almeno due anni nel secondo caso e almeno tre anni nel terzo caso. Inoltre deve essere in possesso di attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento finale, a specifico corso in materia di sicurezza. È previsto l'obbligo di aggiornamento di cui all'allegato XVI del d.lgs.81/2008.
OBBLIGHI e COMPITI
Rif. articolo 91 del d.lgs. 81/2008: • redigere il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1 del d.lgs.81/2008, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell'allegato XV dello stesso decreto; • predisporre un fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera, i cui contenuti sono definiti all'allegato XVI del d.lgs.81/2008 con l'indicazione delle

misure di prevenzione e protezione da predisporre negli edifici in previsione delle future manutenzioni, conforme alla DGR 2774 del 22/9/2009; • coordinare l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 90, comma 1 del d.lgs. 81/2008, ovvero del primo dei succitati compiti del responsabile dei lavori e del progettista.
RESPONSABILITÀ
Le responsabilità del CSP sono inerenti all'assolvimento dei propri obblighi e compiti, sopra elencati.

L'Impresa affidataria
DEFINIZIONE
<i>"Impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi. Nel caso in cui titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese che svolga la funzione di promuovere la partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori, l'impresa affidataria è l'impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto individuata dal consorzio nell'atto di assegnazione dei lavori comunicato al committente o, in caso di pluralità di imprese consorziate assegnatarie di lavori, quella indicata nell'atto di assegnazione dei lavori come affidataria, sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione."</i> (articolo 89, comma 1, lettera i del D.Lgs. 81/2008) Le imprese affidatarie devono indicare al committente o al RL almeno il nominativo del soggetto/i della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l'assolvimento dei compiti di verifica e di coordinamento delle imprese sub-appaltatrici, ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs 81/2008.
OBBLIGHI e COMPITI
Tutti gli obblighi e compiti sotto elencati con riferimento all'impresa esecutrice. <i>"Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza all'impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore per l'esecuzione. I lavori hanno inizio dopo l'esito positivo delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall'avvenuta ricezione".</i> (articolo 101, comma 3 del d.lgs. 81/2008) <i>"L'impresa che si aggiudica i lavori ha facoltà di presentare al coordinatore per l'esecuzione proposte di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti".</i> (articolo 100, comma 5 del d.lgs. 81/2008) DATORE DI LAVORO Rif. articolo 97 del d.lgs. 81/2008 : • tutti gli obblighi derivanti dall'articolo 26 del d.lgs. 81/2008 , fatte salve l'accettazione del PSC, la redazione del POS e la verifica dell'idoneità tecnico professionale secondo le modalità di cui all'allegato XVII del medesimo

decreto 81; • verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del PSC; • coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96 del d.lgs. 81/2008 , sotto elencati con riferimento alle imprese esecutrici; • verificare la congruenza dei POS delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti POS al CSE; • corrispondere alle imprese esecutrici senza alcun ribasso gli oneri della sicurezza relativi ai lavori affidati in subappalto, ove gli apprestamenti, gli impianti e le altre attività di sicurezza siano effettuati dalle medesime imprese esecutrici; • per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il datore di lavoro dell'impresa affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione; ed inoltre • prima dell'inizio dei lavori, trasmettere il PSC all'impresa esecutrice e ai lavoratori autonomi (articolo 101, comma 2 del d.lgs. 81/2008). <u>Tali compiti si riferiscono al solo Titolo IV del d.lgs. 81/2008 ; inoltre permangono in capo all'impresa esecutrice tutti gli altri obblighi e compiti previsti negli altri Titoli del medesimo decreto 81.</u>
RESPONSABILITÀ
Le responsabilità dell'impresa esecutrice sono inerenti all'assolvimento dei propri compiti.

<i>L'Impresa esecutrice</i>
DEFINIZIONE
<i>"Impresa esecutrice: impresa che esegue un'opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali". (articolo 89, comma 1, lettera i-bis del d.lgs. 81/2008)</i>
OBBLIGHI e COMPITI
<i>"Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza all'impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore per l'esecuzione. I lavori hanno inizio dopo l'esito positivo delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall'avvenuta ricezione". (articolo 101, comma 3 del d.lgs. 81/2008)</i> DATORE DI LAVORO, DIRIGENTI, PREPOSTI Rif. articolo 96 del d.lgs. 81/2008 : • adottare le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XIII del d.lgs. 81/2008 ; • predisporre l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili; • curare la disposizione o l'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento; • curare la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute;

- curare le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori;
- curare che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;
- **redigere il POS**, a meno di mere forniture di materiali o attrezzature (in questi casi trovano comunque applicazione le disposizioni di cui all'art. 26 del d.lgs. 81/2008);
- **accettare il PSC.**

DATORE DI LAVORO

Rif. articolo 95 del d.lgs. 81/2008 :

- **osservare le misure generali di tutela** di cui all'articolo 15 del d.lgs. 81/2008 e **curare in particolare:**
 - a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
 - b) la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;
 - c) le condizioni di movimentazione dei vari materiali;
 - d) la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli apprestamenti, delle attrezzature di lavoro, degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
 - e) la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose;
 - f) l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;
 - g) la cooperazione e il coordinamento tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;
 - h) le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimità del cantiere;

ed inoltre:

- **mettere a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia del PSC e del POS** almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori (articolo 100, comma 4 del d.lgs. 81/2008);
- **prima dell'accettazione del PSC** - e delle eventuali modifiche -, **consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)** e fornirgli eventuali chiarimenti sul contenuto del Piano stesso (articolo 102, comma 1 del d.lgs. 81/2008);
- **attuare quanto previsto nel PSC e nel POS** (articolo 100, comma 3 del d.lgs. 81/2008).

Quanto sopra elencato si riferisce al solo Titolo IV del d.lgs. 81/2008 ; si precisa che permangono in capo all'impresa esecutrice tutti gli altri obblighi e compiti previsti negli altri Titoli del medesimo decreto 81.

RESPONSABILITÀ

Le responsabilità dell'impresa esecutrice sono inerenti all'assolvimento dei propri compiti.

3.3 Organigramma della stazione appaltante pubblica

Si riportano di seguito l'organigramma, con l'indicazione dei diversi soggetti coinvolti, relativi alle fasi di progettazione, di affidamento e di realizzazione di lavori pubblici edili.

L'organigramma della stazione appaltante in fase progettuale prevede che al vertice sia individuato un committente, che individua il Responsabile dei Lavori, coincidente con il RUP il Responsabile unico di procedimento, per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal d.lgs. 81/2008. Il RUP contestualmente alla nomina del progettista designa il Coordinatore la progettazione CSP.

Il progettista, come previsto all'articolo 90, comma 7 del d.lgs. 163/2006, è la "persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche per l'espletamento delle prestazioni relative alla progettazione" e, per ciascun appalto, verrà individuato col progettista maggiormente competente all'oggetto dell'appalto.

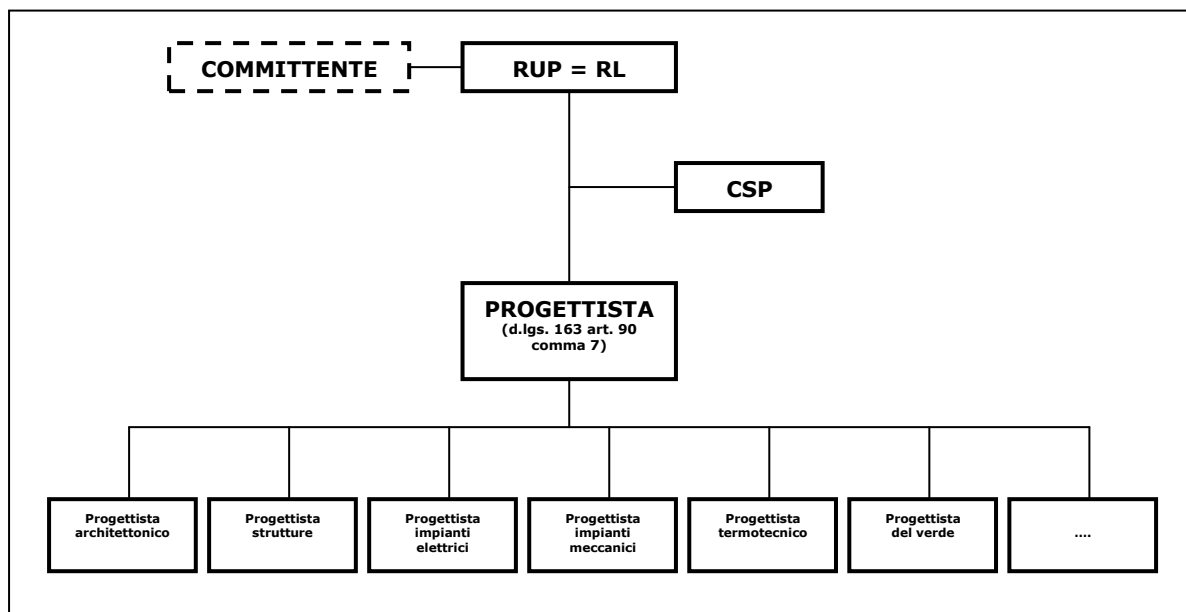
L'organigramma della stazione appaltante in fase di affidamento dei lavori è analogo a quello della fase di progettazione.

L'ufficio del RUP si collega con gli altri uffici dell'ente, adibiti all'espletamento di diverse funzioni nella fase di aggiudicazione, secondo quanto previsto nell'organizzazione interna dell'ente stesso.

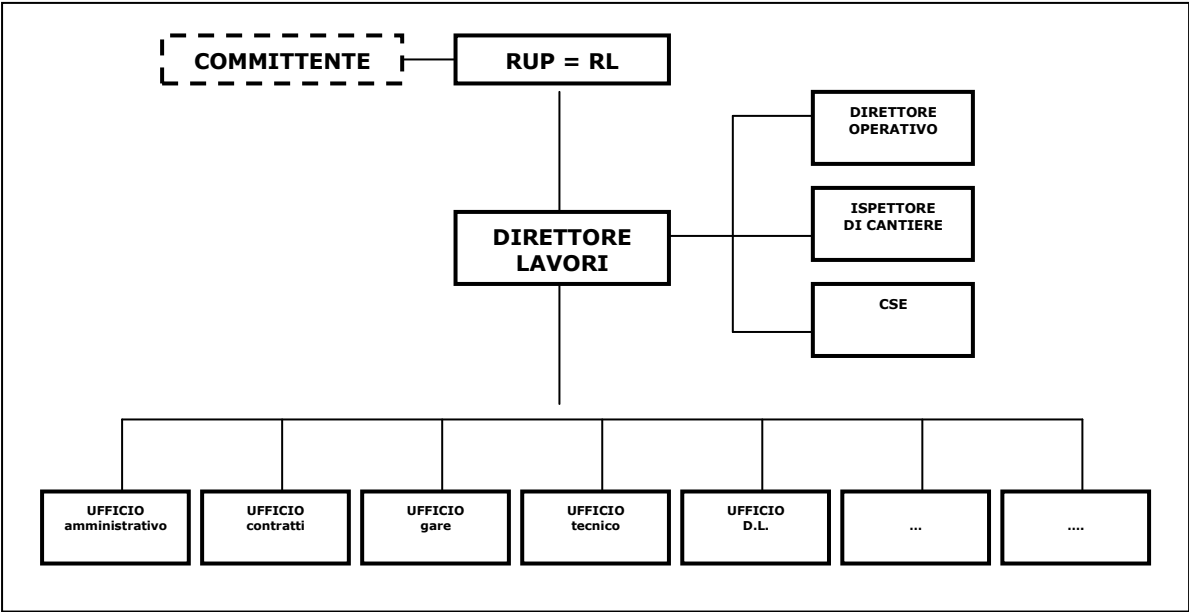
Prima della gara il RUP nomina il D.L. il quale coordina il lavoro dell'Ufficio Direzione Lavori nelle figure dei diversi direttori operativi ed ispettori di cantiere durante la fase di realizzazione dell'opera.

Prima dell'affidamento dei lavori il RUP nomina il CSE che deve necessariamente corrispondere al D.L. o ad un Direttore Operativo.

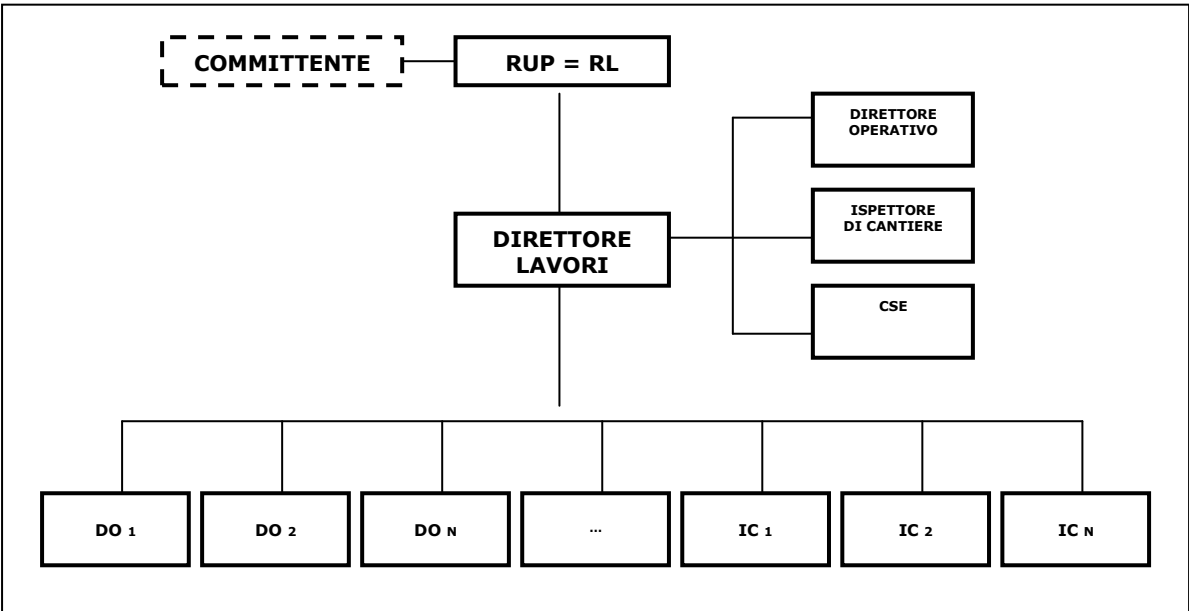
Fase di progettazione



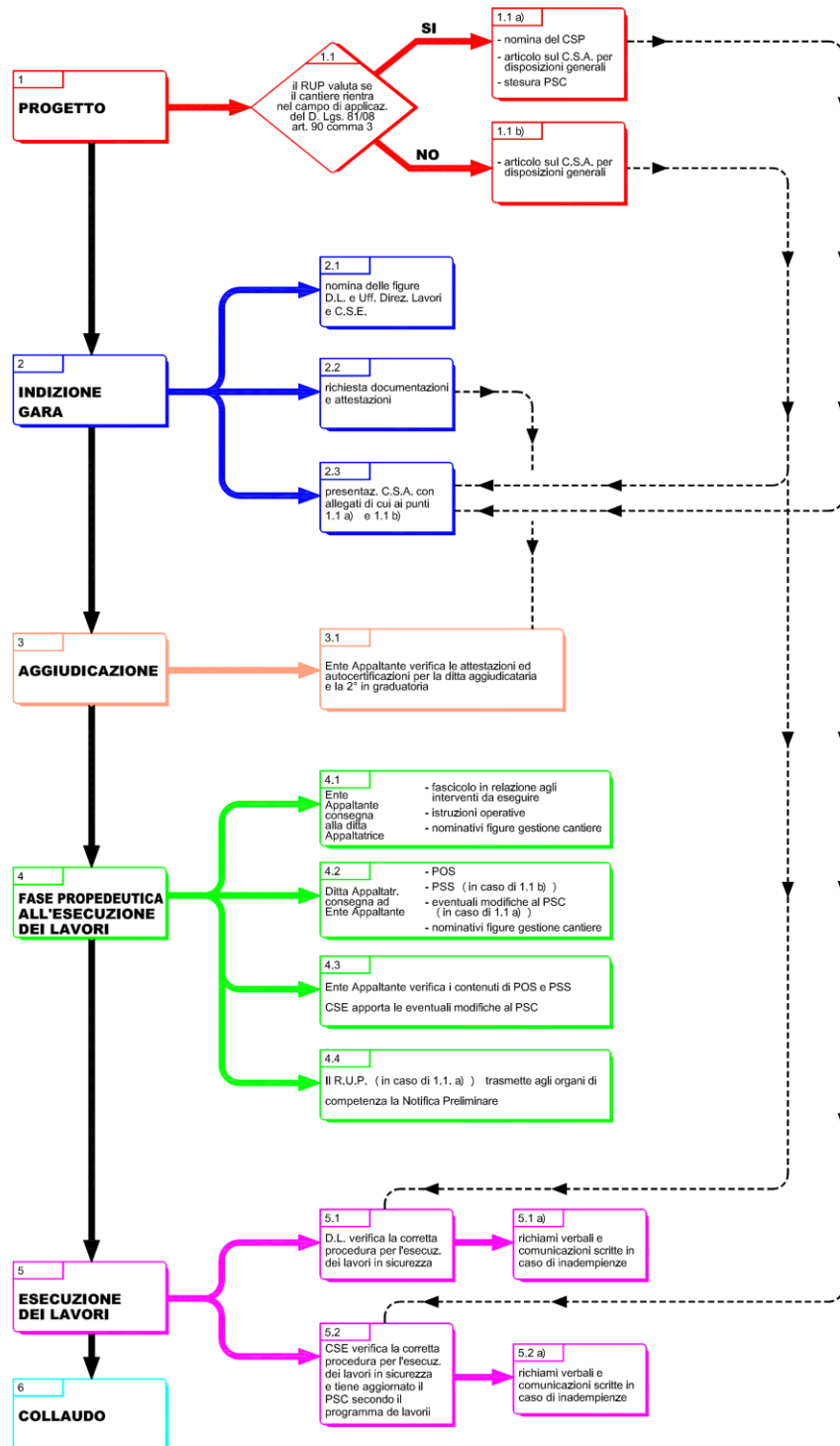
Fase di affidamento



Fase di realizzazione



4. Organizzazione della sicurezza nelle fasi dell'appalto



Il diagramma di flusso indica l'organizzazione della sicurezza nelle fasi dell'appalto, dalla progettazione al collaudo dei lavori eseguiti.

4.1 La progettazione della sicurezza

4.1.1 Ruolo del RUP e designazione del CSP

FASE DI PROGETTO

In fase di progettazione il RUP, in qualità di Responsabile dei Lavori, valuta le caratteristiche dell'opera (durata dei lavori, fasi lavorative, presenza di più imprese, entità del cantiere) al fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza.

Tale valutazione indica la procedura da attuare, in riferimento alle figure professionali da designare ed ai documenti da predisporre ed allegare al Capitolato Speciale d'Appalto, e più precisamente:

1. se il cantiere rientra nei casi previsti dall'art. 90 del D.Lgs. 81/2008, comma 3, il RUP designa il Coordinatore per la progettazione che redige i piani di sicurezza di cui all'art. 91 del D.Lgs. 81/2008;
2. se il cantiere non rientra nei casi previsti dall'art. 90 del D.Lgs. 81/2008 comma 3, oltre alle indicazioni generali di sicurezza, inserite nel Capitolato Speciale d'Appalto, si rimanda al piano di sicurezza sostitutivo, realizzato dalla stazione committente e fornito all'impresa appaltatrice/esecutrice.

Il RUP designa il coordinatore per la progettazione in tutti i casi *"in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea", "contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione"*, conformemente all'articolo 90, comma 3 del d.lgs. 81/2008.

La designazione del CSP deve avvenire all'inizio della fase di progettazione contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione poiché i compiti del CSP devono essere svolti lungo l'intera fase progettuale dell'opera.

Infatti il CSP è il risultato delle scelte progettuali ed organizzative che il progettista deve compiere in collaborazione con il CSP. Inoltre il d.lgs. 106/2009 introduce un terzo obbligo per il CSP (articolo 91, comma 1, lettera b-bis del d.lgs.81/2008) che ribadisce l'importanza del suo ruolo durante la fase di progettazione dell'opera. Egli infatti è chiamato a coordinare le scelte progettuali ed organizzative che RUP e progettista devono compiere attenendosi ai principi e alle misure generali di tutela. I progetti devono essere redatti secondo criteri diretti a salvaguardare i lavoratori nella fase di costruzione e in quella di esercizio, gli utenti nella fase di esercizio e nonché la popolazione delle zone interessate dai fattori di rischio per la sicurezza e la salute (articolo 15, comma 11 del Regolamento d'attuazione del codice dei contratti).

Risulta pertanto di estrema importanza che la designazione non avvenga al termine della progettazione.

Le scelte progettuali sono effettuate nel campo delle tecniche costruttive, dei materiali da impiegare e delle tecnologie da adottare; le scelte organizzative sono effettuate nel campo della pianificazione temporale e spaziale dei lavori".

Infine, secondo l'articolo 91, comma 1, lettera b-bis del d.lgs. 81/2008, il CSP "coordina l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 90, comma 1." (sopra citato).

Quindi lungo la fase progettuale RUP, progettista e CSP sono chiamati ad unire le proprie competenze per l'obiettivo comune di operare scelte "giuste" nell'ottica della sicurezza.

Compito fondamentale del RUP è quello di valutare l' idoneità del PSC e garantire la collaborazione tra progettista e CSP.

Il RUP deve quindi possedere le competenze sugli aspetti tecnici ed organizzativi in materia di sicurezza del lavoro, di conoscenza sulle opere provvisorie e su ogni altra misura di sicurezza tecnico-impiantistica, per giudicare l'adeguatezza e l'idoneità del Piano di sicurezza e coordinamento, è di estrema importanza che la sua approvazione sia qualificata e pertinente.

In questa fase vengono definiti i documenti contrattuali. Il RUP elabora il CSA che è redatto in conformità all'articolo 43, comma 3 del Regolamento d'attuazione del codice dei contratti, e che fa parte dei documenti di contratto.

E' opportuno che la stazione appaltante inserisca nel **disciplinare d'incarico del CSP** o penali o sospensioni di pagamento o risoluzione del contratto in alcuni casi, quali ad esempio:

- mancato rispetto dei termini definiti per l'assolvimento dell'art. 91, comma 1-bis del d.lgs. 81/2008 (coordinamento durante la fase progettuale),
- mancanza dei requisiti minimi previsti agli allegati XV e XVI, contenuti rispettivamente nel PSC e nel fascicolo tecnico.

4.1.2 Documenti progettuali

Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento

Il CSP redige il PSC, documento progettuale per la sicurezza in cantiere.

Nell'allegato XV del d.lgs. 81/2008 al primo punto dei contenuti minimi del PSC, è indicato: "Il PSC è specifico per ogni singolo cantiere temporaneo o mobile e di concreta fattibilità; i suoi contenuti sono il risultato di scelte progettuali ed organizzative conformi alle prescrizioni dell'articolo 15 del presente decreto."

Il PSC è il risultato delle scelte effettuate lungo tutta la fase progettuale "dal progettista dell'opera in collaborazione con il coordinatore per la progettazione, al fine di garantire l'eliminazione o la riduzione al minimo dei rischi di lavoro".

Il PSC nasce e si sviluppa contestualmente al progetto, durante i tre livelli dello stesso, a partire dal progetto preliminare, al progetto definitivo fino al raggiungimento della sua completezza nel progetto esecutivo.

L'articolo 33 del Regolamento d'attuazione del codice dei contratti include il PSC tra i "*documenti componenti il progetto esecutivo*" e l'articolo 137 dello stesso Regolamento lo elenca tra i "*documenti facenti parte integrante del contratto*".

Il PSC, così come del resto ogni altro elaborato progettuale, per essere uno strumento utile dovrebbe risultare in ogni sua parte:

- **COMPRENSIBILE:** scritto in forma chiara, semplice, sintetica e facilmente leggibile, al fine di poter essere agevolmente consultato dai datori di lavoro delle imprese esecutrici, dai lavoratori, dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, dal RUP e, volendo, dal progettista e dal direttore dei lavori;
- **SPECIFICO:** riferito alla singola opera da realizzare, tralasciando informazioni ridondanti, generali e generiche, per evitare che risulti essere una copia del dettato normativo o una sorta di enciclopedia delle norme cogenti e tecniche;
- **COERENTE:** privo di contraddizioni ovvero concorde nelle diverse parti che affrontano lo stesso aspetto da differenti punti di vista (ad esempio delle voci

contabilizzate nella stima dei costi della sicurezza è necessario ritrovarne indicazione nelle planimetrie e nel testo);

- **ATTUABILE:** realizzabile concretamente dai datori di lavoro delle imprese esecutrici e dai lavoratori autonomi ed atto a garantire con i suoi contenuti la sicurezza di tutti i lavoratori.

In Appendice è riportato lo schema per la realizzazione del PSC

Il Piano sostitutivo della sicurezza art. 131 c.2lett. b

Il PSS è obbligatorio nei casi in cui non è previsto il PSC ai sensi del D. Lgs.81/2008 a cura dell'appaltatore ed è parte integrante del contratto d'appalto.

Le gravi e ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Il fascicolo dell'opera

L'art. 91, comma 1, lettera b del d.lgs. 81/2008 , prevede che *"durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione (...) predispone un fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera, i cui contenuti sono definiti all'allegato XVI"*.

Al comma 2 dello stesso articolo viene precisato che "Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), è preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera."

La progettazione dell'edificio deve tener conto non solo della sicurezza dei lavoratori che realizzeranno l'opera ma anche al di coloro i quali eseguiranno sulla stessa interventi di manutenzione.

L'introduzione dell'allegato XVI del d.lgs. 81/2008 precisa che il fascicolo non deve essere un documento statico ma uno strumento utile e in continua evoluzione: "Il fascicolo predisposto la prima volta a cura del CSP è eventualmente modificato nella fase esecutiva in funzione dell'evoluzione dei lavori ed è aggiornato a cura del committente a seguito delle modifiche intervenute in un'opera nel corso della sua esistenza.

Per interventi su opere esistenti già dotate di fascicolo e che richiedono la designazione dei coordinatori, l'aggiornamento del fascicolo è predisposto sempre a cura del CSP.

Per le opere di cui al Codice dei contratti, il fascicolo tiene conto del piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti, di cui all'articolo 38 del Regolamento d'attuazione del medesimo. Il fascicolo accompagna l'opera per tutta la sua durata di vita e viene custodito dal proprietario dell'opera.

La Regione Veneto ha adottato una Deliberazione Dgr n. 2774 del 22/09/2009, che entra nel merito del fascicolo e delle misure preventive e protettive da predisporre negli edifici in previsione di future manutenzioni in quota, come parte integrante del fascicolo e riporta: "Il fascicolo da predisporre durante la progettazione dell'opera costituisce dunque uno strumento attraverso il quale definire fin dall'inizio le misure tecniche necessarie perché gli interventi successivi sullo stesso siano eseguiti in sicurezza."

Questa delibera modifica la legge urbanistica e obbliga i Comuni ad integrare il Regolamento edilizio.

La mancanza del fascicolo tecnico costituisce motivo di non accoglimento della domanda di concessione edilizia.

Inoltre in fase di abitabilità vi è la necessità di acquisire una dichiarazione di conformità a cura del DL.

Questo strumento ha forti potenzialità in termini di prevenzione in quanto contiene per i committenti di opere edili, benefici economici funzionali anche alla sicurezza dei lavoratori.”.

Infatti, dotare un edificio di misure tecniche disponibili per i successivi interventi di manutenzione (ad esempio scale di accesso o linee vita), oltre a garantire l'esecuzione dei lavori in sicurezza, permette di evitare il ripetersi di spese in occasione di ogni intervento, oltre a ridurre tempi di lavoro e costi per l'impresa.

Gli aspetti principali del fascicolo, pur dovendo contenere almeno i requisiti minimi elencati nell'allegato XVI del d.lgs. 81/2008, possono essere sintetizzati, semplificando, nei seguenti punti essenziali.

1. INDIVIDUAZIONE DELL'OPERA E DEGLI INTERVENTI SUCCESSIVI PREVEDIBILI SULLA STESSA: manutenzioni ordinarie e straordinarie, nonché altri interventi successivi già previsti o programmati;
2. INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI E DELLE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL'OPERA: misure preventive e protettive incorporate nell'opera o a servizio della stessa, per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori incaricati di eseguire i lavori successivi sull'opera;
3. INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI E DELLE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE: misure preventive e protettive la cui adozione è richiesta ai datori di lavoro delle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi incaricati di eseguire i lavori successivi sull'opera;
4. INDIVIDUAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA ESISTENTE DELL'OPERA E DELLA SUA COLLOCAZIONE: elaborati progettuali, indagini specifiche o semplici informazioni riguardanti il contesto in cui è collocata l'opera, la struttura architettonica e statica e gli impianti installati.

Un fascicolo idoneo deve essere corredato da informazioni tecniche complete relativamente all'opera realizzata e alle misure predisposte in dotazione alla stessa, comprensive di progetti "as built", dichiarazioni di corretta posa degli elementi, informazioni tecniche sui prodotti utilizzati e documentazione fotografica.

La Deliberazione della Giunta della Regione Veneto n. 2774 del 22/09/2009 esplicita in questo modo la richiesta di "documentazione e informazioni sulle misure predisposte":

- dichiarazione di corretta messa in opera dei componenti di sicurezza in relazione alle indicazioni del costruttore e/o della norma di buona tecnica;
- certificazioni del produttore sulle caratteristiche tecniche dei materiali e componenti utilizzati;
- dichiarazione di rispondenza delle soluzioni adottate a quanto previsto in sede progettuale.

Il capitolato speciale d'appalto (CSA) e di sicurezza

Il documento principale dell'appalto è il CSA in quanto fissa le condizioni e le clausole tecniche ed amministrative atte a garantire la perfetta esecuzione delle

opere/lavori ed a prevenire ogni possibilità di lite o controversia tra le parti contraenti.

La vigente normativa distingue i capitolati in *general*i e *special*i: quelli generali contengono le condizioni che possono applicarsi indistintamente ad un determinato genere di lavoro, appalto o contratto e le norme da seguirsi per le gare, quelli speciali riguardano le condizioni che si riferiscono più particolarmente all'oggetto del contratto e contengono le norme attinenti ad uno specifico lavoro (edile, stradale, impiantistico ecc.).

Il vigente capitolato generale dei lavori pubblici è stato approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145; la Regione Veneto, per i lavori di competenza e/o interesse regionale, ha approvato con DGR un proprio capitolato generale, in cui all'art.7 a garanzia della «Tutela dei lavoratori» dice che *"l'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.*

A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento ...

Il capitolato speciale è organizzato per "capi" (da cui "capitolato") e articoli, alcuni dei quali riguardano - direttamente o indirettamente - il tema della sicurezza nei cantieri. Nell'Allegato 2 sono stati riportati gli articoli specifici.

4.2 L'affidamento dei lavori

L'indizione e l'aggiudicazione della gara

FASE DI INDIZIONE GARA

In questa fase il RUP istituisce l'UFFICIO DELLA DIREZIONE LAVORI con le relative figure professionali, quali D.L., Direttori Operativi ed Ispettori di Cantiere, e nomina il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

Sono allegate alla richiesta di offerta i moduli amministrativi che le ditte partecipanti devono esibire, quali dichiarazioni ed autocertificazioni previsti dalla normativa in vigore.

Le ditte partecipanti all'Appalto devono presentare inoltre Dichiarazione Sostitutiva nella quale dichiarano di aver ottemperato alle disposizioni in materia di sicurezza.

L'affidamento dei lavori e la selezione delle imprese è una fase di estrema importanza ai fini della sicurezza, attraverso la verifica dell'idoneità tecnico-professionale dell'impresa affidataria, prima dell'affidamento del contratto.

FASE DI AGGIUDICAZIONE

In fase di aggiudicazione l'Ente appaltante per la ditta aggiudicataria e la ditta 2° in graduatoria, esegue i controlli amministrativi attraverso la valutazione dei requisiti previsti dal d.lgs. 163/06 e dal d. lgs. 81/2008.

I controlli consistono nella verifica di quanto dichiarato dalle ditte nelle autocertificazioni, in particolare: la verifica dei requisiti tecnico-professionali, quali: l'iscrizione alla CCIAA delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi ed il DURC (Documento Unico di regolarità contributiva), il documento di valutazione dei rischi, che riporta l'organizzazione aziendale per la sicurezza e le misure di prevenzione adottate dall'azienda.

E' importante che i requisiti dimostrino l'effettiva idoneità dell'impresa e quindi come anche indicato nell'art. 69 del d.lgs. 163/06, oltre a quelli previsti nell'all. XVII, anche entrare nel merito degli specifici contenuti che compongono il documento di valutazione dei rischi, che se elaborato secondo i principi del D. Lgs. 81/2008, permette di conoscere l'effettivo adempimento delle misure di prevenzione. (vedi all'allegato specifico sui requisiti tecnico-professionali).

La verifica dell'idoneità tecnico-organizzativa dell'impresa affidataria è considerata inoltre dal D.lgs n. 163/2006 e dal D.P.R 207/2010 all'interno di un sistema di qualificazione unico per tutti gli esecutori di lavori (art. 40, comma 2, D.lgs n. 163/2006).

Tale sistema, **per i lavori di importo superiore a € 150.000**, è attuato da organismi di diritto privato di attestazione (SOA), autorizzati e controllati dall'Autorità di Vigilanza, i quali rilasciano un'apposita attestazione che l'impresa utilizza al fine della partecipazione alle gare, senza che alla stazione appaltante sia consentito di compiere ulteriori o diverse verifiche in merito alla presenza di requisiti diversi da quelli accertati e certificati dalle SOA. Infatti l'attestazione SOA è requisito necessario e sufficiente per l'esecuzione dei lavori pubblici.

Per lavori di importo inferiore a € 150.000 il sistema di qualificazione – attestazione non trova applicazione e le imprese che intendono eseguire i lavori, se non in possesso di attestazione SOA, per quanto riguarda l'idoneità tecnico-organizzativa devono dimostrare:

- di aver eseguito direttamente lavorazioni analoghe a quelle oggetto dell'affidamento per un ammontare complessivo almeno pari all'importo del contratto da stipulare;
- di aver sostenuto un costo complessivo per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori da affidare;
- di possedere un'adeguata attrezzatura tecnica.

Per i lavori di importo inferiore a € 150.000, nell'assenza del sistema unico di qualificazione demandato alle SOA, la verifica dei requisiti deve superare il mero atto formale ma è volta a selezionare le imprese in possesso di una struttura organizzativa capace di garantire la realizzazione dell'intera opera rispettando le regole di sicurezza e salvaguardia della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Infatti selezionare ad esempio una impresa esecutrice che abbia attrezzature adeguate e manodopera specializzata e formata è nell'interesse della stazione appaltante non solo al fine di evitare incidenti e infortuni in cantiere ma anche per aver garantito un buon risultato del lavoro e nei tempi programmati

In particolar modo il ruolo di **impresa affidataria**, per poter essere svolto, richiede una struttura con personale adeguatamente formato. Infatti il d.lgs. 106/2009 ha introdotto all'articolo 97 Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria, in particolare "verifica le condizioni di sicurezza e l'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del PSC".

Il seguente comma 3-ter: "Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il datore di lavoro dell'impresa affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione."

NOTA: Esistono diverse procedure di gara per la scelta del contraente regolamentate dal d.lgs. 163/2006: procedure aperte e ristrette (art. 55), procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara (art. 56), procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (art. 57), dialogo competitivo (art. 58), accordo quadro (art. 59), sistemi dinamici di

acquisizione (art. 60), speciale procedura di aggiudicazione per i lavori di edilizia residenziale pubblica (art. 61).

La selezione delle offerte si basa sul criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

L'articolo 83, comma 1 del d.lgs. 163/2006 prevede che "Quando il contratto è affidato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il bando di gara stabilisce i criteri di valutazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto". Tra i criteri di valutazione dell'offerta potrebbe ragionevolmente essere inserito l'utilizzo di modelli di gestione della sicurezza nell'appalto.

"Le stazioni appaltanti utilizzano di preferenza le procedure ristrette quando il contratto non ha per oggetto la sola esecuzione, o quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa." (d.lgs. 163/2006, art. 55, comma 2).

Le cause di esclusione alla partecipazione alle procedure di affidamento,

1. quelle previste all'articolo 38, comma 1 del d.lgs. 163/2006, tra le quali la lettera "e" riguarda i soggetti **"che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate"** alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio", ratificato nella Determinazione n° 1 del 12.01.2010 punto 7 in cui conferma l'esclusione in materia di sicurezza per infrazioni al D.Lgs. 81/2008.
2. le imprese soggette a provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'articolo 14 del d.lgs. 81/2008, in quanto hanno commesso reiterate violazioni della stessa indole nei 5 anni successivi alla prima, di cui all'all. 1 del D. Lgs.81/2008.

A seguito dell'aggiudicazione provvisoria, entro i termini dell'aggiudicazione definitiva, l'impresa migliore offerente trasmette, alla stazione appaltante ed in copia al CSE, i seguenti ulteriori documenti:

- una dichiarazione, effettuata dal datore di lavoro, di aver messo a disposizione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza copia del PSC e del POS (art. 100, comma 4 del d.lgs. 81/08), di averlo consultato e avergli fornito eventuali chiarimenti sul contenuto del PSC e di aver raccolto le sue proposte a riguardo (art. 102, comma 1 del d.lgs. 81/08);
- le eventuali proposte integrative al PSC, di cui all'articolo 131, comma 2, lettera a del d.lgs. 163/2006 e all'articolo 100, comma 5 del d.lgs. 81/2008, quando quest'ultimo sia previsto decreto legislativo *n. 81 del 2008*, oppure l'accettazione da parte del datore di lavoro del medesimo PSC;
- un piano di sicurezza sostitutivo del PSC quando quest'ultimo non sia previsto ai sensi del decreto legislativo *n. 81 del 2008*;
- il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 131, comma 2, lettera c del d.lgs. 163/2006, all'articolo 89, comma 1, lettera h del d.lgs. 81/2008 e al punto 3.2 dell'allegato XV dello stesso decreto.

Nella verifica in fase di aggiudicazione, il RUP effettua il controllo amministrativo dei documenti presentati, compreso le richieste di eventuali sub-appalti, entrando nel merito dei singoli requisiti.

Come per il PSC è importante che la verifica e l'idoneità del POS non sia superficiale ma entri nel merito dell'esecuzione dei lavori, delle specifiche fasi di lavoro e delle conseguenti misure di prevenzione e che quindi sia fatta con competenza e professionalità specifica.

E' evidente che debbano essere valutate da parte del RUP anche per le imprese su-appaltatrici e per i lavoratori autonomi al momento dell'autorizzazione al sub-appalto.

I documenti contrattuali della stazione appaltante e delle ditte partecipanti

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:

- il Capitolato Generale d'Appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145;
- il Capitolato Speciale d'Appalto;
- tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo e la perizia geologica, come elencati in apposita tabella;
- l'elenco dei prezzi unitari e/o computo metrico;
- il PSC di cui all'articolo 100 del d.lgs. 81/2008 e al punto 2 dell'allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto piano di cui all'articolo 131, comma 2, lettera a del d.lgs. 163/2006 e all'articolo 100, comma 5 d.lgs. 81/2008, qualora accolte dal coordinatore per la sicurezza;
- il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 131, comma 2, lettera c del d.lgs. 163/2006, all'articolo 89, comma 1, lettera h d.lgs. 81/2008 e al punto 3.2 dell'allegato XV allo stesso decreto;
- il cronoprogramma di cui all'articolo 42 del regolamento generale;
- polizze di garanzia.

Le ditte partecipanti alla gara devono esibire la documentazione prevista dal D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del d. leg. 12 aprile 2006, n. 163", che le ditte partecipanti devono esibire in fase di offerta.

Le ditte partecipanti all'Appalto devono presentare inoltre Dichiarazione Sostitutiva nella quale dichiarano di aver ottemperato alle disposizioni in materia di sicurezza.

La designazione del CSE

La designazione del CSE segue quanto definito dall'articolo 92 del D.lgs. 81/2008.

In questa fase il CSE è tenuto a rispettare gli incarichi assegnatigli nel disciplinare d'incarico assicurando gli obblighi di verifica del POS entro 30 giorni, le visite di cantiere e la collaborazione con le altre figure della stazione appaltante.

Per ogni impresa presente in cantiere il CSE ne subordina i lavori alla verifica di idoneità del POS.

Il disciplinare d'incarico del CSE (in allegato) dovrebbe contenere i seguenti accordi contrattuali con indicazione delle rispettive penali, sospensioni di pagamento o risoluzione del contratto in caso di inadempienza:

- accordi in merito alla frequenza minima di presenza in cantiere del CSE calibrata in base alle caratteristiche dell'opera e all'affidabilità dell'impresa:

- minimo 1 volta alla settimana
- in concomitanza con le lavorazioni che presentano particolari rischi
- fasi di lavoro critiche quali per es.
- accordi in merito alla trasmissione dei verbali delle riunioni di coordinamento e dei sopralluoghi in cantiere, di eventuali relazioni periodiche sull'andamento del cantiere, delle eventuali segnalazioni immediate di avvenute sospensioni di lavorazioni per pericolo grave e imminente (art. 92, comma 1, lettera f) e delle eventuali segnalazioni rispetto a inadempienze di cui all'articolo 92, comma 1, lettera e.

Il disciplinare d'incarico del CSE dovrebbe riportare indicazione dell'avvenuta presa visione ed accettazione del PSC redatto da altro professionista.

4.3 La realizzazione dei lavori

FASE PROPEDEUTICA ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI

Prima dell'inizio dei lavori, in relazione agli interventi da eseguire, il Direttore dei Lavori e/o il Coordinatore in fase di Esecuzione, consegna le istruzioni operative relative al cantiere.

Vengono inoltre comunicati alla ditta i nominativi delle figure professionali interessate alla gestione del cantiere (Ufficio della D.L.).

La ditta consegna all'Ufficio di Direzione dei Lavori, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori:

- il proprio Piano Operativo di Sicurezza (POS);
- eventuali modifiche al Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)
- l'eventuale Piano Sostitutivo di Sicurezza (PSS);

Prima dell'inizio dei lavori la ditta comunica inoltre i nominativi delle persone coinvolte nella gestione del cantiere nonché dei propri RSPP e Medico Competente.

Il CSE verifica i contenuti dei piani POS e PSS di cui al punto precedente ed apporta le eventuali modifiche al PSC presentate dalla ditta.

Il RUP, nei casi previsti, trasmette all'Azienda Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro la notifica preliminare.

FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Se il cantiere non rientra nei casi previsti dall'art. 90 del D.Lgs. 81/08 comma 3, e quindi non è presente un CSE, il controllo delle procedure per l'esecuzione dei lavori in sicurezza viene effettuato dal D.L. che, in caso di inadempienze, richiama dapprima verbalmente e successivamente con comunicazioni scritte, le figure interessate.

Se il cantiere rientra nei casi previsti dall'art. 90 del D.Lgs. 81/08 comma 3, e quindi è nominato un CSE, il controllo delle procedure per l'esecuzione dei lavori in sicurezza viene effettuato dal CSE stesso che, in caso di inadempienze, richiama dapprima verbalmente e successivamente con comunicazioni scritte, le figure interessate.

Il CSE durante tutto il periodo di esecuzione dei lavori ha il compito di tenere **aggiornato il PSC** secondo il programma lavori in svolgimento.

Tutta l'attività di verifica e controllo viene formalizzata tramite appositi verbali di controllo e gestione cantiere.

Viene inoltre effettuato dall'Ufficio della **Direzione Lavori** il controllo dell'identità dei lavoratori presenti in cantiere, che devono indossare il relativo tesserino di riconoscimento; i lavoratori sprovvisti del suddetto tesserino devono essere allontanati dal cantiere

Il D.L. e il C.S.E. procedono al controllo della sicurezza del cantiere e la relativa rispondenza al POS con periodicità prestabilita in relazione alle caratteristiche del cantiere stesso, e comunque sempre in occasione di:

- fasi critiche del cantiere;
- modifiche del PSC;
- richiesta di interessati aventi diritto;
- segnalazioni di qualsiasi genere.

L'esecuzione di ogni singolo intervento di lavori pubblici avviene sotto il controllo e la sorveglianza di un «**ufficio di direzione lavori**» costituito da un «direttore dei lavori» ed, eventualmente - in relazione alla dimensione, tipologia e categoria dell'intervento -, da uno o più assistenti collaboratori con funzioni di «direttore operativo» (art. 149 del Regolamento d'attuazione del codice dei contratti) o

«ispettore di cantiere» (art. 150 del Regolamento). Essi curano che i lavori cui sono preposti siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità del progetto e del contratto. Qualora previsto in relazione all'intervento, le funzioni del CSE possono essere svolte dal DL se provvisto dei requisiti previsti dalla normativa sulla sicurezza; nell'eventualità che il DL non svolga le funzioni di CSE, deve essere prevista la presenza di almeno un direttore operativo (DO), in possesso dei requisiti previsti, che svolga le funzioni di CSE (art. 151, comma 1, Regolamento d'attuazione del codice dei contratti). Agli ispettori di cantiere possono essere affidati compiti di assistenza al CSE.

All'interno dell'ufficio di direzione lavori il CSE (DL o DO) svolge le funzioni di cui all'art. 92, comma 1, del d.lgs. 81/2008 (obblighi del CSE) ed inoltre assicura il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 131, comma 2, del Codice dei contratti in materia di piani di sicurezza.

Il DL ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio e i DO ed ispettori di cantiere rispondono della loro attività direttamente al DL stesso; questa organizzazione stabilita dal Codice dei contratti dovrebbe assicurare sia la reciproca informazione dei soggetti, sia la tempestività ed efficacia dell'azione di direzione.

Il DO-CSE deve essere adeguatamente edotto dal DL in merito all'andamento dei lavori ed è opportuna la presenza di quest'ultimo alle riunioni di coordinamento con il CSE, al fine di garantire l'adeguata informazione di tutto l'ufficio di direzione lavori sullo stato degli stessi e sull'organizzazione delle fasi successive.

Per lo stesso fine il CSE deve informare il DL sull'andamento della sicurezza in cantiere, inviandogli regolarmente i verbali delle riunioni di coordinamento e dei sopralluoghi ed annotando sul giornale dei lavori le visite in cantiere.

Peraltro, il coinvolgimento del DL è espressamente previsto al punto 2.3.3 dell'allegato XV del d.lgs. 81/2008 laddove, *"durante i periodi di maggior rischio dovuto ad interferenze di lavoro, il coordinatore per l'esecuzione verifica periodicamente, previa consultazione della direzione dei lavori, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi interessati, la compatibilità della relativa parte di PSC con l'andamento dei lavori, aggiornando il piano ed in particolare il cronoprogramma dei lavori, se necessario"*.

Il DL a sua volta è inoltre tenuto a segnalare al RUP l'inosservanza da parte dell'esecutore della disposizione di cui all'art. 118, comma 4, del Codice dei contratti, relativamente alla corresponsione degli oneri della sicurezza alle imprese subappaltatrici.

Gli strumenti del DL per impartire disposizioni e istruzioni all'esecutore sono: la disposizione verbale, la disposizione scritta (anche annotata sul giornale dei lavori) e, più formalmente, l'ordine di servizio ai sensi dell'art. 152 del Regolamento d'attuazione del Codice dei contratti.

Non è fissato a priori dalla norma il numero e la frequenza dei sopralluoghi in cantiere da parte dei componenti l'ufficio di direzione lavori. I compiti demandati al DL non sono tali da richiederne necessariamente la presenza continua sul luogo di esecuzione dei lavori, presenza che comunque deve essere tale da assicurare il controllo dell'adempimento da parte dell'appaltatore.

L'ingerenza e la sorveglianza continua sui lavori è invece compito proprio degli ispettori di cantiere che coadiuvano il DL.

Qualora il cantiere non sia assoggettato all'obbligo di nomina del CSE e alla redazione del PSC, DL vigila sull'osservanza del PSS e del piano operativo di cui all'articolo 131, comma 2, lettere b) e c), del Codice dei contratti.

Negli stessi casi, le attività e le competenze attribuite al CSE che siano comunque obbligatorie in materia di sicurezza nel cantiere, sono in capo al DL.

Rapporti e coordinamento tra RUP, CSE, DL, Imprese

a. Azioni di coordinamento e di controllo del CSE

L'articolo 92, comma 1, lettera a del d.lgs. 81/2008 pone alla lettera a, quale obbligo del coordinatore per l'esecuzione dei lavori durante la realizzazione dell'opera, di verificare *"con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, ove previsto, e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro"*.

Durante tutta la fase di realizzazione dell'opera, le azioni di coordinamento devono essere ragionate sull'evolversi dello specifico cantiere, chiaramente comunicate ed accordate con i soggetti designati alla loro applicazione al fine di essere concretamente attuabili.

Le azioni di coordinamento e controllo devono quantomeno interessare:

- la corretta applicazione di disposizioni e prescrizioni contenute PSC;
- la corretta applicazione delle disposizioni contenute nei POS;
- la corretta applicazione delle procedure di lavoro;
- l'organizzazione tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, della cooperazione ed del coordinamento delle attività nonché della loro reciproca informazione;
- la gestione di interferenze temporali e/o spaziali;
- la gestione di interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimità del cantiere;
- l'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva;
- la gestione dei DPI previsti nel PSC per lavorazioni interferenti;
- l'organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, nel caso in cui il servizio di gestione delle emergenze è / sia di tipo comune, nonché nel caso di cui all'articolo 104, comma 4;
- l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere.

Poiché al punto 2.3.1 dell'allegato XV del d.lgs. 81/2008, in merito ai contenuti minimi del PSC, è indicato che *"il coordinatore per la progettazione effettua l'analisi delle interferenze tra le lavorazioni, anche quando sono dovute alle lavorazioni di una stessa impresa esecutrice o alla presenza di lavoratori autonomi"*, si deduce che allo stesso modo le azioni di coordinamento del CSE, atte all'applicazione delle disposizioni del PSC, debbono necessariamente rivolgersi anche a diverse squadre di operatori della stessa impresa esecutrice impegnati in lavorazioni interferenti.

Le azioni di controllo in cantiere da parte del CSE devono garantire il rispetto delle disposizioni contenute nel PSC *"e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro"*, comprese quelle procedure operative complementari e di dettaglio che sono contenute nei POS delle imprese esecutrici.

Inoltre alla lettera **e)** dello stesso articolo 92, comma 1 del d.lgs. 81/2008, viene posto in capo sempre al CSE l'obbligo di segnalare *"al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 e 97, comma 1, alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, ove previsto,"* e proporre quindi *"la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto"*.

Quindi il controllo del CSE si deve necessariamente estendere alla verifica, durante tutta la fase di realizzazione dell'opera, del rispetto:

- degli obblighi dei lavoratori autonomi (art. 94);
- delle misure generali di tutela (art. 95);
- degli obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti (art. 96);
- dell'obbligo del datore di lavoro dell'impresa affidataria di verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento (art. 97, comma 1).

Nel caso quindi di situazioni di grave pericolo il CSE immediatamente deve prendere provvedimenti con contestazione scritta alla ditta con verifica degli adempimenti. In caso di mancata realizzazione procede alla:

- proposta di sospensione dei lavori al RUO e allontanamento delle ditte
- segnalazione allo SPISAL

Essenzialmente gli strumenti utili al CSE per dare evidenza delle azioni di coordinamento e controllo intraprese consistono nella verbalizzazione delle riunioni di coordinamento e dei sopralluoghi in cantiere.

b. Azioni di coordinamento e di controllo del CSE e imprese affidatarie ed esecutrici

Gli articoli del Decreto n. 81/2008 dal 94 al 97 stabiliscono chiaramente gli obblighi per l'impresa affidataria, le imprese esecutrici e i lavoratori autonomi, delineando la necessità di un contesto di collaborazione e coordinamento che coinvolge tutte le parti, ciascuna per il proprio ruolo.

L'articolo 97, comma 1 del Decreto n. 81/2008 sancisce che *"il datore di lavoro dell'impresa affidataria verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento"*. In quest'ottica, l'impresa affidataria assume un ruolo particolarmente importante per la sicurezza in cantiere al punto che pare che gli obblighi del suo datore di lavoro si vadano a sovrapporre agli obblighi del CSE.

La necessità di un rapporto collaborativo tra CSE ed impresa affidataria si esplica nel far ricadere a cascata le azioni di coordinamento e di controllo dal CSE al datore di lavoro dell'impresa affidataria e poi da quest'ultimo al datore di lavoro delle imprese esecutrici.

A tal proposito prendiamo in considerazione i seguenti tre punti:

- il CSE *"organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione"* (articolo 92, comma 1, lettera c) del Decreto n. 81/2006);
- il datore di lavoro dell'impresa affidataria deve *"coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 (Misure generali di tutela) e 96 (Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti)"* (articolo 97, comma 3, lettera a) del Decreto n. 81/2006);

- i datori di lavoro delle imprese esecutrici osservano "*la cooperazione e il coordinamento tra datori di lavoro e lavoratori autonomi*" (articolo 95, comma 1, lettera g) del Decreto n. 81/2006).

In concreto è opportuno che l'impresa affidataria attraverso la figura del proprio dirigente/preposto sia costantemente presente in cantiere per coordinare le imprese esecutrici ed i lavoratori autonomi secondo le disposizioni impartite dal CSE e per verificare l'attuazione di quanto previsto nel PSC e nei POS di ciascuna impresa esecutrice.

Come è necessario che l'impresa affidataria, sentite anche le imprese esecutrici ed i lavoratori autonomi, tenga aggiornato il CSE su qualsiasi eventuale cambiamento rispetto a quanto programmato prima della sua attuazione. Ad esempio l'impresa affidataria deve avvertire il CSE del cambiamento della durata effettiva delle fasi (o sottofasi) di lavoro, della necessità di introdurre diverse fasi (o sottofasi) di lavoro rispetto a quanto programmato, della modifica delle procedure operative complementari di dettaglio concordate, della necessità di variare le modalità organizzative stabilite.

Le imprese esecutrici ed i lavoratori autonomi allo stesso modo devono collaborare nel dare comunicazione preventiva all'impresa affidataria al verificarsi degli stessi casi. Infine il CSE, in tempi ragionevoli, deve operarsi per adeguare le proprie misure e disposizioni secondo le nuove esigenze concrete che subentrano con l'evolversi del cantiere.

La stazione appaltante ha facoltà di adottare dei provvedimenti nei confronti dell'impresa affidataria, delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, conseguentemente ad alcune inosservanze comunicate dal CSE, come riportato all'articolo 92, comma 1, lettera e del d.lgs. 81/2008

Tali inosservanze sono dovute alla mancanza del rispetto:

- delle prescrizioni del PSC
- degli obblighi dei lavoratori autonomi (art. 94);
- delle misure generali di tutela (art. 95);
- degli obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti (art. 96);
- dell'obbligo del datore di lavoro dell'impresa affidataria di verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento (art. 97, comma 1).

Il CSE, "previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati", segnala al RUP le inosservanze "e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto."

È opportuno specificare la possibilità di adozione di tali provvedimenti in fase contrattuale all'interno del capitolato speciale d'appalto. Nello stesso documento, al fine di tutelare l'applicazione delle disposizioni di sicurezza, è possibile inserire alcune clausole per la liquidazione dei costi della sicurezza e cause di sospensione dei pagamenti.

c. Le azioni e ruolo del RUP

Il RUP assume il ruolo di *responsabile dei lavori*, nella fase di esecuzione, deve quindi verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie ed esecutrici e dei lavoratori autonomi con le modalità di cui all'allegato XVII del d.lgs. 81/2008 .

E' suo compito adottare dei provvedimenti nel caso in cui il CSE gli riporti le inosservanze delle disposizioni art,. 94-95-96-97 comma 1 da parte delle imprese o lavoratori autonomi per le quali il CSE propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto.

Il Responsabile dei Lavori, è tenuto a comunicare tali provvedimenti all'Autorità per la vigilanza.

Deve inoltre vigilare sull'attività del CSE (art. 10 c. 3 lett.b) e provvedere, sentito il DL e il CSE, a verificare che l'esecutore corrisponda gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso (articolo 10, comma 3, lett. b) del Regolamento d'attuazione del codice dei contratti).

Tra i compiti del Rup c'è quello di verificare in cantiere insieme alla DL i sub-appalti, provvedere nei casi previsti di gravi inadempimenti, la sospensione delle ditte o di altre penali o la sospensione del pagamento o la risoluzione del contratto.

5. Irregolarità del D U R C e intervento sostitutivo della stazione appaltante.

Il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, «Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"» **agli artt. 4 e 5** ha introdotto il potere sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva che retributiva dell'esecutore e del subappaltatore.

Art. 4

Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell'esecutore e del subappaltatore (art. 7, d.m. ll.pp. n. 145/2000)

1. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, l'esecutore, il subappaltatore e i soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 118, comma 8, ultimo periodo, del codice devono osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

2. Nelle ipotesi previste dall'articolo 6, commi 3 e 4, in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

3. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Art. 5

Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza retributiva dell'esecutore e del subappaltatore (art. 13, d.m. ll.pp. n. 145/2000)

1. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 118, comma 8, ultimo periodo, del codice impiegato nell'esecuzione del contratto, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), possono pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo

importo dalle somme dovute all'esecutore del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi degli articoli 37, comma 11, ultimo periodo e 118, comma 3, primo periodo, del codice.

2. I pagamenti, di cui al comma 1, eseguiti dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), sono provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati.

3. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma 1, il responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la **circolare n. 3** del 16 febbraio 2012 ha, successivamente, provveduto a fornire alcuni chiarimenti in ordine ai contenuti e alle modalità di attivazione dell'intervento sostitutivo.

L'intervento sostitutivo: soggetti tenuti all'attivazione.

La disposizione di intervento sostitutivo nell'ambito dei contratti pubblici introduce un particolare meccanismo, attivabile in presenza di Durc irregolare relativo ad uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, secondo cui, le stazioni appaltanti si sostituiscono al debitore principale versando, in tutto o in parte, le somme dovute in forza del contratto di appalto, direttamente agli Istituti e Casse, trattenendo dal certificato di pagamento l'importo corrispondente alle inadempienze, accertate nel Durc, riferite sia alla posizione dell'esecutore che a quella del subappaltatore.

Modalità di attuazione dell'intervento sostitutivo

Va evidenziato che **la trattenuta** da parte della stazione appaltante va effettuata **successivamente alle ritenute dello 0,50%**, ex art. 4 comma 3; somma che potrà essere svincolata soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del Durc regolare.

L'istituto dell'intervento sostitutivo, inoltre, opera non soltanto nel caso in cui il debito delle stazioni appaltanti copra interamente le irregolarità accertate nel Durc, ma anche qualora il **medesimo debito sia in grado di "colmare" le stesse solo in parte.**

In questo caso le somme trattenute dalla stazione appaltante dovranno essere ripartite tra gli Istituti e le Casse edili in proporzione dei crediti di ciascun Istituto e cassa evidenziati nel DURC o comunicati dai medesimi su richiesta della stazione appaltante.

Al fine di coordinare un possibile contestuale intervento sostitutivo da parte di più stazioni appaltanti, la nota ministeriale rileva l'opportunità che ogni **stazione appaltante, prima** di procedere ai versamenti secondo la procedura descritta, **comunichi** agli Istituti e Casse **l'intenzione di sostituirsi** all'originario debitore attraverso la formula del "preavviso di pagamento" e, con la massima tempestività, l'importo dei pagamenti effettuati in loro favore.

Ciò potrà consentire una eventuale rimodulazione dei crediti in questione laddove un'altra stazione appaltante sia intervenuta per ripianare, anche solo in parte, le posizioni contributive e assicurative del medesimo appaltatore.

Modalità di attuazione dell'intervento sostitutivo in caso di subappalto.

Ferme restando le previsioni indicate al punto precedente, la disposizione ex art. 4 del D.P.R. n. 207/2010 ha previsto l'attivazione dell'intervento sostitutivo anche in relazione ad eventuali posizioni debitorie da parte di subappaltatori, valutata la sussistenza, nell'ambito degli appalti pubblici, del vincolo solidaristico tra appaltatore e subappaltatore disciplinato dall'art. 1676 c.c. e dall'art. 118, comma 6, del D.Lgs. n. 163/2006.

In tale fattispecie la stazione appaltante potrà effettuare il pagamento a favore degli Enti interessati nei limiti del valore del debito che l'appaltatore ha nei confronti del subappaltatore.

In virtù delle disposizioni richiamate, che fanno evidentemente riferimento alle somme dovute in relazione al solo personale impiegato nell'appalto, si ritiene che l'intervento sostitutivo da parte della stazione appaltante per sanare i debiti dei subappaltatori:

- debba aversi **solo nelle ipotesi di somme residue a seguito delle ritenute ex art. 4, comma 3** del D.P.R. n. 207/2010 ed a seguito dell'eventuale, intervento sostitutivo attivato per irregolarità del DURC dell'appaltatore
- non possa eccedere il valore del debito che l'appaltatore ha nei confronti del subappaltatore alla data di emissione del DURC irregolare.

Se l'esposizione debitoria contributiva riguarda il solo subappaltatore e l'importo, dovuto a quest'ultimo dall'appaltatore, risulta inferiore a quello necessario a coprire l'intero debito contributivo attestato dal DURC, l'intervento sostitutivo da parte della stazione appaltante riguarderà il pagamento agli Enti creditori nei limiti del valore del debito sopra evidenziati.

Tale sostituzione, ancorché i debiti contributivi del subappaltatore siano soddisfatti solo in parte, svincola il pagamento nei confronti dell'appaltatore (nei cui confronti sia certificata la regolarità) della somma eventualmente residua.

Compatibilità dell'intervento sostitutivo con le verifiche di irregolarità fiscale ex art. 48-bis del D.P.R. 602/73.

L'intervento sostitutivo è, a parere del Ministero del Lavoro, perfettamente compatibile anche con le finalità delle verifiche di irregolarità fiscale previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602/73, (introdotte dal decreto Bersani).

La disposizione, introdotta dall'art. 2 c. 9 del D.L. 262/2006, pone a carico delle "amministrazioni pubbliche e delle società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a diecimila euro" il **compito di controllare**, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso **non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione** competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo".

Il Ministero del Lavoro sostiene che le stesse "non sembrano poter interferire" con l'applicazione dell'intervento sostitutivo della stazione appaltante. L'istituto in trattazione infatti, impedisce il pagamento dell'appaltatore, anche se le finalità è quella di soddisfare la pretesa creditoria degli Enti interessati.

Per tale motivo, il Ministero del Lavoro è del parere che non solo i principi del D.P.R. 602/73 sono salvaguardati, ma anche che **l'istituto di cui all'art. 4 del D.P.R. n. 207/2010, deve avere una "prioritaria applicazione" rispetto al procedimento dell'art. 48-bis** in quanto consentirebbe alle imprese, in prospettiva, di ottenere un DURC regolare, e, quindi, la possibilità di continuare ad operare sul mercato; condizione, "prioritaria" per salvaguardare altresì i crediti dell'Amministrazione fiscale che potrebbero invece essere compromessi lasciando inalterata l'irregolarità evidenziata nel DURC (con la conseguente inibizione alla ulteriore partecipazione ad appalti pubblici ed alla fruizione dei benefici e sovvenzioni previsti dalla disciplina comunitaria).

Serve, inoltre, ricordare che il D.L. 9/2/2012 n.5 è intervenuto anche sulla disciplina in materia di acquisizione del D U R C stabilendo che "le amministrazioni pubbliche acquisiscono d'ufficio il DURC con le modalità di cui all'art. 43 del T.U. in materia di documentazione amministrativa (DPR 445/2000)".

La formulazione normativa esclude con chiarezza che nei pubblici appalti il DURC possa essere consegnato dal privato all'Amministrazione, dovendo essere quest'ultima a richiederlo alle amministrazioni preposte al suo rilascio.

Per quanto poi, concerne le modalità di acquisizione del documento, il Ministero del Lavoro, con circ. n. 6/12, invita le amministrazioni interessate ad utilizzare **il servizio on line disponibile sul sito www.sportellounicoprevidenziale.it**, ed invita gli Istituti e le Casse al relativo inoltro tramite lo strumento della posta certificata.

Prassi dell'intervento sostitutivo

Premesso che, **la soddisfazione della pretesa creditoria** degli Enti nei cui confronti è maturato il debito, **consente** all'operatore economico **il recupero della regolarità contributiva**, al verificarsi di tale condizione, la stazione appaltante è in grado **di liberare il pagamento dei crediti residui** dell'appaltatore, divenuti ora esigibili in forza dell'intervento di sostituzione dalla medesima operato

La comunicazione preventiva.

Le modalità di attuazione dell'intervento sostitutivo son state, chiarite dall'I N P S con la **circolare 54 del 13/4/2012** che viene testualmente riportata:

"Ricevuto un Durc attestante l'irregolarità dell'esecutore o del subappaltatore, la stazione appaltante deve comunicare, per posta elettronica certificata, alla Sede Inps che ha accertato l'inadempienza, la volontà di attivare l'intervento sostitutivo. La "comunicazione preventiva" deve essere effettuata utilizzando un modello appositamente predisposto dall'Inps, sul quale, la stazione appaltante deve riportare l'importo che intende versare".

Modalità di versamento della stazione appaltante per i crediti contributivi

"La stazione appaltante, in tale ambito, effettuerà il pagamento non in proprio ma **sostituendosi all'adempimento del contribuente**.

Conseguentemente, il pagamento della somma oggetto dell'intervento sostitutivo, dovrà avvenire utilizzando le medesime modalità e le stesse specifiche previste per l'adempimento contributivo da parte dell'esecutore o del subappaltatore nei confronti dell'Inps.

Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 34/E del 11 aprile 2012 ha disposto l'integrazione della "Tabella dei codici identificativi" prevista nella sezione "Contribuente" dell'attuale modello di F24 - istituendo il codice **"51"** avente il significato "Intervento sostitutivo - art. 4 del D.P.R. n. 207/2010".

In relazione a ciò, la compilazione della predetta sezione "Contribuente" dovrà riportare i dati del contribuente beneficiario del pagamento mentre nel campo "codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore" dovrà essere indicato il codice fiscale della stazione appaltante versante specificato dal predetto codice identificativo.

Tale elemento consentirà la corretta registrazione sia del soggetto versante che del versamento da parte della struttura Inps che ha in carico la posizione a debito segnalata con il Durc. Ciò costituisce la condizione per la corretta gestione delle previste attività amministrative.

La "Sezione INPS" dovrà essere compilata secondo le indicazioni che la stazione appaltante riceverà dalla predetta struttura Inps in riscontro alla comunicazione preventiva di cui al punto precedente.

Al fine di uniformare il sistema di comunicazione tra le strutture dell'Istituto e le stazioni appaltanti è stato predisposto un apposito modello contenente tutte indicazioni utili alla definizione dell'intervento sostitutivo.

Nel predetto modello verrà riportata la conferma o la variazione dell'importo che la stazione appaltante dovrà versare, nel rispetto del richiamato principio di proporzionalità nonché le modalità di compilazione del modello F24.

Tale importo sarà pari a quello indicato nella comunicazione preventiva ovvero a quello adeguato al minor valore indicato dalla competente sede dell'Istituto in caso di pagamenti intervenuti sulla posizione contributiva nelle more del perfezionamento del procedimento dell'intervento sostitutivo.

Per consentire il corretto svolgimento del procedimento è opportuno che il pagamento sia effettuato non oltre il termine di 30 giorni e che la notizia dell'avvenuto adempimento sia inviata all'indirizzo PEC o email della sede Inps di riferimento.

Ciò favorirà la corretta gestione degli eventuali ulteriori interventi di altre stazioni appaltanti contestuali o di poco successivi rispetto a quello in corso."

Indicazioni operative.

Il procedimento definito dall'art.4 in trattazione comporta, come detto, la sua attivazione da parte della stazione appaltante ogni volta che, a seguito di una richiesta di Durc relativa alla liquidazione di corrispettivi dovuti all'operatore economico parte del contratto pubblico, il documento segnali una irregolarità.

Tale previsione evidenzia la necessità che venga posta particolare attenzione al processo di quantificazione del debito contributivo effettuata nel corso dell'istruttoria del Durc.

A tale riguardo, si fa presente in primo luogo che precedentemente all'emissione di un Durc irregolare, ai sensi dell'art. 7, co. 3, del D.M. 24 ottobre 2007, con il preavviso di accertamento negativo, il contribuente deve essere invitato a regolarizzare la posizione debitoria entro un termine non superiore a 15 giorni. Inoltre, si rammenta che la verifica deve interessare tutte le posizioni collegate a quella per cui è richiesta la verifica e che la stessa è effettuata sulla base dello stato degli atti e delle registrazioni presenti negli archivi dell'Istituto alla data di conclusione della fase istruttoria.

Tenuto conto del tempo, pur breve, che potrà intercorrere tra il momento della definizione della situazione debitoria segnalata con il Durc, la comunicazione preventiva di attivazione dell'intervento sostitutivo della stazione appaltante ed, infine, il momento del pagamento da parte di quest'ultima, è possibile che l'importo dell'inadempienza contributiva possa risultare inferiore rispetto a quello accertato nel Durc.

Tale possibilità può verificarsi, come ricordato al punto precedente, a seguito di sistemazioni contabili collegate a pagamenti effettuati dal contribuente ovvero a partite a credito maturate successivamente all'emissione del Durc e nelle more del perfezionamento del procedimento dell'intervento stesso.

Diversamente, l'eventuale importo che dovesse essere accertato in un momento successivo alla data di conclusione dell'istruttoria del Durc, resta escluso dallo specifico procedimento attivato ai sensi dell'art. 4 per il quale resta fermo, come limite massimo, l'importo indicato nel documento che ha attestato l'irregolarità.

In relazione a quanto esposto, all'atto della ricezione del modello di comunicazione preventiva della stazione appaltante, l'operatore della funzione gestione del credito deve:

- verificare, secondo le predette indicazioni, l'attualità dell'inadempienza contributiva attestata con il Durc al fine di considerare le eventuali variazioni intervenute tra la data di emissione del Durc e la data di ricezione della comunicazione preventiva che comportano la rideterminazione in riduzione del debito contributivo;
- definire le specifiche del pagamento con F24 in relazione alla gestione previdenziale interessata;
- trasmettere il modello (allegato 4) al responsabile del procedimento della stazione appaltante compilato con le indicazioni relative ai precedenti punti non oltre il terzo giorno dal ricevimento della "comunicazione preventiva".

Si raccomanda il rispetto di tale termine in quanto la posizione del contribuente potrebbe essere destinataria anche di contestuali attivazioni di interventi sostitutivi da parte di stazioni appaltanti diverse.

Ricorrendo tale ipotesi, le Sedi dovranno procedere alla gestione delle comunicazioni pervenute dalle stazioni appaltanti secondo l'ordine cronologico di arrivo effettuando in conseguenza, per ciascuna di esse, la verifica dell'importo dell'irregolarità attualizzato sulla base dei versamenti affluiti alla stessa data. Ciò al fine di evitare che siano acquisiti versamenti non dovuti dalle stazioni appaltanti che, in tal caso, dovranno essere oggetto di tempestiva restituzione alla stazione appaltante medesima."

6. Rapporti tra committenti pubblici e Servizi di prevenzione delle ULSS.

I Servizi di Prevenzione tra le priorità di controllo hanno individuato i cantieri di opere pubbliche, in quanto nella maggior parte dei casi si tratta di cantieri di grandi dimensioni e complessi anche sotto il profilo della sicurezza.

Una proficua collaborazione e un collegamento costante tra i Servizi di prevenzione delle ULSS e le stazioni committenti pubbliche è condizione necessaria per migliorare le reciproche capacità di intervento. In particolare è importante un flusso di informazioni costante sull'attività di vigilanza e sulle situazioni di irregolarità rilevate dai Servizi nell'attività di controllo dei lavori di opere pubbliche. La comunicazione deve riguardare i contenuti dei provvedimenti sanzionatori, i verbali di prescrizione, i sequestri, la sospensione dei lavori in materia di sicurezza, in modo che la stazione appaltante possa conoscere l'effettiva applicazione delle misure di sicurezza, parte fondamentale delle clausole contrattuali, da parte delle ditte appaltatrici e consentire l'applicazione dei provvedimenti sanzionatori propri del RUP. Solo così, con una stretta collaborazione si potenzia il contrasto contro la concorrenza sleale e si favorisce la selezione delle imprese più meritevoli.

Inoltre è compito dei Servizi di prevenzione l'applicazione dell'art. 14 del D. Lgs. 81/2008 con comunicazione **all'Autorità di vigilanza** delle imprese che hanno commesso reiterate violazioni gravi di cui all'all. 1 (mancanza di protezioni verso il vuoto, rischio di seppellimento, lavori in prossimità di linee elettriche, ...) e quelle previste all'articolo 38, comma 1 del d.lgs. 163/2006, tra le quali la lettera **"e"** **"che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate"** alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio".

In tal modo si consente alle stazioni appaltanti pubbliche di meglio selezionare le imprese che meritano l'affidamento dei lavori pubblici e di escludere dalle gare quelle imprese che giocano al ribasso sulla sicurezza eludendo le misure principali di prevenzione.

Un metodo che dovrebbe avere un esteso futuro sviluppo è la richiesta di conferma da parte dei committenti, ai Servizi di Prevenzione della dichiarazione sostitutiva resa dalle imprese dell'avvenuto adempimento all'interno della propria azienda degli obblighi di sicurezza previsti art. 87 c.4bis D. Lgs 163/2006.

Tale conferma che i Servizi possono approfondire nell'azienda con la verifica di una serie di adempimenti (organizzazione della sicurezza, formazione, sorveglianza sanitaria, precedenti violazioni, infortuni, ...) senz'altro necessaria soprattutto in caso di offerte anormalmente basse.

Allegato 1: PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO AI SENSI DEL d.Lgs. 81/08 e 106/09 all. XV

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

La redazione del documento PSC a cura del Coordinatore in fase di Progettazione, deve corrispondere a criteri di: semplicità, brevità, comprensibilità, specificità, coerenza.

- **SEMPLICE, BREVE, COMPENSIBILE:** scritto in forma chiara, semplice, sintetica, facilmente leggibile, e consultabile da tutte le figure presenti in cantiere;
- **SPECIFICO, COERENTE ed ATTUABILE:** riferito all'opera e agli specifici lavori da realizzare, concorde nelle diverse fasi di lavoro con le misure di prevenzione effettivamente attuabili, specifiche. Privo di informazioni generali e generiche o articoli di legge o norme di buona tecnica;

in modo da garantire la completezza e l'idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi di prevenzione.

CONTENUTI MINIMI

1. ANAGRAFICA DI CANTIERE

- (1) Identificazione dell'opera
- (2) entità presunta espressa in uomini-giorno
- (3) Indirizzo del cantiere
- (4) contesto in cui è collocata l'area di cantiere
- (5) descrizione sintetica dell'opera corredata da
 - planimetria
 - profilo altimetrico
 - caratteristiche ideologiche o relazione geologica

2. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI CON COMPITI DI SICUREZZA

- (6) Responsabile dei lavori,
- (7) Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e CS esecuzione
- (8) Datore di lavoro dell'impresa affidataria
- (9) Datori di lavoro delle imprese esecutrici e lavoratori autonomi (indicate nel PSC dal CSE prima dell'inizio dei lavori)

3. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE IN RIFERIMENTO ALL' AREA DI CANTIERE

- (10) Caratteristiche
- (11) eventuali fattori esterni che comportano rischi per il cantiere (traffico veicolare, presenza di fiumi, laghi...)

- (12) rischi eventuali che le lavorazioni di cantiere possono comportare per l'area circostante (rumore, polveri, vibrazioni, ...)
- (13) imprese, figure, datori di lavoro che devono realizzare le misure di prevenzione e protezione

4. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE IN RIFERIMENTO ALL'ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

- (14) recinzione, accessi, segnalazioni
- (15) servizi igienico-assistenziali
- (16) viabilità e modalità di accesso dei mezzi e persone a piedi
- (17) impianti di alimentazione elettrica, di acqua, gas,
- (18) impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche
- (19) dislocazione degli impianti di cantiere
- (20) zone di deposito attrezzature, stoccaggio materiali e rifiuti
- (21) zone per lo stoccaggio materiali infiammabili ed esplosivi
- (22) imprese, figure, datori di lavoro che devono realizzare le misure di prevenzione e protezione

5. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE IN RIFERIMENTO ALLE SINGOLE LAVORAZIONI

Vengono descritte tutte le lavorazioni in ordine cronologico e ogni lavorazione è suddivisa in fasi e sottofasi, di cui ciascuna contiene: i rischi specifici e le misure di prevenzione e protezione e le imprese, figure, datori di lavoro che devono realizzare tali misure.

Sono indispensabili le rappresentazioni grafiche a scala opportuna, relazione delle caratteristiche idrogeologiche, tavole e disegni tecnici esplicativi, planimetrie, sezioni, profili altimetrici e schemi, atti a rappresentare in modo completo gli elementi essenziali, relativi ai seguenti rischi:

- (23) i rischi seppellimento con tavole e disegni tecnici rappresentativi
- (24) caduta dall'alto di persone e materiali con tavole e disegni tecnici rappresentativi
- (25) investimento di veicoli circolanti con planimetria del cantiere
- (26) estese demolizioni (tavole e disegni tecnici rappresentativi – piano di demolizione-)
- (27) elettrocuzione
- (28) rumore
- (29) salubrità dell'aria per lavori in galleria
- (30) stabilità delle pareti e della volta nei lavori in galleria con tavole e disegni tecnici rappresentativi
- (31) incendio ed esplosione
- (32) Inoltre va valutato il rischio legato all'uso e presenza di agenti chimici, compreso l'amianto.

6. PRESCRIZIONI OPERATIVE, MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DPI IN RIFERIMENTO ALLE INTERFERENZE TRA LE LAVORAZIONI

- (33) cronoprogramma dei lavori
- (34) prescrizioni operative per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni
- (35) modalità di verifica del rispetto delle prescrizioni
- (36) misure preventive e protettive se permangono i rischi interferenti e DPI
- (37) nominativo delle imprese, figure, datori di lavoro che devono verificare il rispetto delle misure di prevenzione e protezione

7. USO COMUNE DELLE ATTREZZATURE

- (38) misure di coordinamento, consultazione (periodicità degli incontri) relative all'uso comune di apprestamenti, mezzi di protezione collettiva
- (39) cronologia di attuazione
- (40) modalità di verifica
- (41) nominativo delle imprese, figure, datori di lavoro, lavoratori autonomi che devono attuare le misure di coordinamento

8. MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA COOPERAZIONE E DEL COORDINAMENTO, DELLA RECIPROCA INFORMAZIONE FRA DATORI DI LAVORO, COMPRESI I LAVORATORI AUTONOMI

Organizzazione della cooperazione e il coordinamento per l'attuazione delle misure di prevenzione e per l'informazione a tutti i livelli, con periodicità e contenuti delle riunioni in relazione alle fasi di lavoro e ai rischi, all'entità delle imprese, dei sopralluoghi e della valutazione dei documenti e di ogni altro metodo (affissione in bacheca, comunicazioni scritte o per e.mail...) utile ai fini di una omogenea informazione.

9. ORGANIZZAZIONE PREVISTA PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE NEL CASO IN CUI IL SERVIZIO SIA DI USO COMUNE, RIFERIMENTI TELEFONICI, DELLE STRUTTURE PRESENTI SUL TERRITORIO (LAVORATORI INCARICATI DEL PRONTO SOCCORSO E DELLE EMERGENZE, PS, VV.F., ...)

10. DURATA PREVISTA DELLE LAVORAZIONI, DELLE FASI, E SOTTOFASI CHE COSTITUISCONO IL CRONOPROGRAMMA CON L'ENTITA' PRESUNTA UOMINI-GIORNO.

11. STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

La stima deve essere congrua, analitica, per singole voci a corpo o a misura di:

- apprestamenti (ponteggi trabattelli, ponti su cavalletti, impalcati, parapetti, passerelle, armature degli scavi, recinzioni, servizi igienico-assistenziali, ...)
- impianti di terra e protezione contro le scariche atmosferiche, impianti antincendio ed evacuazione fumi
- misure di prevenzione e protezione per rischi interferenti
- procedure specifiche previste nel PSC
- misure di coordinamento
- interventi richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni
- All. XV punto 4

Nel PSC devono trovarsi le indicazioni utili ai fini della valutazione dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori

12. AGGIORNAMENTO

Il PSC deve essere aggiornato ad ogni modifica formale e sostanziale dei lavori, significa sia del nominativo delle imprese, dei lavoratori autonomi, che delle fasi di lavoro e delle misure di prevenzione e protezione.

Allegato 2: PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

d.Lgs. 81/08 e 106/09 all. XV

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE

La redazione del documento POS a cura del DATORE DI LAVORO, deve corrispondere a criteri di: semplicità, brevità, comprensibilità, specificità, coerenza.

- **SEMPLICE, BREVE, COMPENSIBILE:** scritto in forma chiara, semplice, sintetica, facilmente leggibile, e consultabile da tutte le figure presenti in cantiere;
- **SPECIFICO, COERENTE ed ATTUABILE:** riferito all'opera e agli specifici lavori da realizzare, concorde nelle diverse fasi di lavoro con le misure di prevenzione effettivamente attuabili e specifiche, privo di informazioni generali e generiche o articoli di legge o norme di buona tecnica;

in modo da garantire la completezza e l'idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi di prevenzione.

CONTENUTI MINIMI

1. DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA E DEL CANTIERE

- Ragione sociale e forma giuridica dell'impresa
- Nome del datore di lavoro, firma e data
- Indirizzo della sede legale e relativo numero telefonico
- Indirizzo del cantiere e relativo numero telefonico

2. TIPOLOGIA DEL CANTIERE, ATTIVITA' E SINGOLE LAVORAZIONI SVOLTE IN CANTIERE DALL'IMPRESA ESECUTRICE E DAI LAVORATORI AUTONOMI SUBAFFIDATARI per conto dell'impresa

3. NOMINATIVI

- addetti alle emergenze in cantiere (PS, antincendio, evacuazione)
- RLS o RLST, ove eletto o designato
- Medico Competente
- RSPP
- Direttore Tecnico di cantiere
- Capo Cantiere
- Numero e qualifiche dei lavoratori autonomi che opereranno in cantiere per conto dell'impresa
- Specifiche mansioni inerenti la sicurezza svolte in cantiere da ogni figura nominata dall'impresa esecutrice

4. NOMINATIVO E QUALIFICHE DEI LAVORATORI DELL'IMPRESA E ORGANIZZAZIONE

- Numero e qualifiche dei lavoratori dipendenti dell'impresa che opereranno in cantiere
- Nomi, compiti e ruolo del personale preposto a sovrintendere l'attività dell'impresa per conto dell'affidataria
- Modalità organizzative: responsabili, squadre, approvvigionamenti
- Orari e turni di lavoro.

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ DI CANTIERE E MISURE DI SICUREZZA

- Descrizione delle fasi di lavoro e delle singole lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi subaffidatari
- Elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote e di altre opere provvisorie che saranno utilizzati in cantiere
- Elenco delle macchine e attrezzature che saranno utilizzate in cantiere
- Elenco degli impianti che saranno utilizzati in cantiere
- Elenco degli apprestamenti, macchine, attrezzature, impianti forniti da altre imprese operanti in cantiere (con estremi di queste ultime)
- Elenco e Schede di sicurezza delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati
- Esito del rapporto di valutazione del rumore
- Elenco dei DPI forniti ai lavoratori che opereranno in cantiere.

Sono indispensabili le rappresentazioni grafiche a scala opportuna, tavole e disegni tecnici esplicativi, planimetrie, sezioni, profili altimetrici e schemi, atti a rappresentare in modo completo gli elementi essenziali.

MISURE DI SICUREZZA INTEGRATIVE DEL PSC ADOTTATE IN RELAZIONE AI RISCHI CONNESSI ALLE PROPRIE LAVORAZIONI IN CANTIERE

- Eventuali procedure, complementari e di dettaglio, richieste dal PSC
- Emergenze: procedure di gestione e previsione di esercitazioni
- Modalità di coordinamento con eventuali subappalti e lavoratori autonomi in caso di rischi per interferenze lavorative, riunioni, sopralluoghi, strumenti per l'informazione dei lavoratori e dei sub-appaltatori.

INFORMAZIONE E FORMAZIONE

Documentazione sulla informazione-formazione fornita ai lavoratori su:

- rischi e misure di prevenzione di cantiere; organigramma di cantiere;
- rischi, misure di prevenzione e compiti specifici della propria mansione
- temi specifici chiesti dal PSC
- documentazione sulla formazione fornita agli incaricati per le
- Emergenze.

Allegato 3: Capitolato speciale di appalto

articolo sull' «Ammontare dell'appalto» ... *"l'importo ... relativo agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, non è soggetto ad alcun ribasso di gara, ai sensi dell'articolo 131, comma 3, primo periodo, del Codice dei contratti e del punto 4.1.4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008"*

articolo sui «Documenti che fanno parte del contratto» ...

(per cantieri obbligati al coordinamento per la sicurezza ex decreto legislativo n. 81 del 2008)

e) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 2 dell'allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto piano di cui all'articolo 131, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti e all'articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, qualora accolte dal coordinatore per la sicurezza;

(in alternativa, per cantieri non soggetti al decreto legislativo n. 81 del 2008)

e) il piano di sicurezza sostitutivo di cui all'articolo 131, comma 2, lettera b), del Codice dei contratti e al punto 3.1 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008 e il piano di sicurezza e di coordinamento eventualmente redatto nel corso dei lavori ai sensi dell'articolo 90, comma 5, dello stesso decreto;

(in ogni caso)

f) il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, all'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2 dell'allegato XV allo stesso decreto;

"sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare ... il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con i relativi allegati"

Capo che norma i «TERMINI PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO» ...

articolo «Consegna e inizio lavori» ... *"Il RUP accerta l'avvenuto adempimento degli obblighi di cui all'articolo __ «Adempimenti preliminari in materia di sicurezza» prima della redazione del verbale di consegna ... e ne comunica l'esito al Direttore dei lavori. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati"*

articoli sulle «Sospensioni ordinate dal DL e dal RUP» ...

In questo contesto vanno contrattualizzate quanto previsto all'articolo 92, comma 1, lettera e) del d.lgs. 81/2008, tra le cause di sospensione dei lavori, allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o di risoluzione del contratto, i casi di pericolo grave ed immediato e in particolare quelli indicati nell'All. 1 del presente decreto.

articolo sul «Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma» ... *"Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:*

- *per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;*
- *qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008; In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza, eventualmente integrato ed aggiornato"*

articolo sulla «Inderogabilità dei termini di esecuzione» ... *"Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione:*

- *l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;*
- *le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;*
- *le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.*

con rif. articolo «Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini» ...

capo sulla «CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI» ... *"Gli oneri per la sicurezza ...*

- *per la parte prevista a misura sono valutati sulla base dei prezzi di cui all'elenco allegato al presente Capitolato speciale, con riferimento alle quantità rilevate ...*
- *per la parte a corpo sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita nella predetta tabella, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito (oppure, in alternativa) la quota parte degli oneri effettivamente eseguita ...*
- *per la parte eseguita in economia, sono contabilizzati separatamente con gli stessi criteri indicati per i lavori in economia.*

Capo sulla «DISCIPLINA ECONOMICA » ...

articolo «Pagamenti in acconto» ... *"A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del capitolato generale d'appalto, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale" ...*

"Gli oneri per la sicurezza ...

In caso di irregolarità del DURC dell'appaltatore o del subappaltatore, in relazione alle somme dovute all'INPS, all'INAIL o alla Cassa Edile:

- a) la Stazione appaltante chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità; chiede altresì all'appaltatore la regolarizzazione delle posizioni contributive irregolari e chiede altresì all'appaltatore la documentazione che egli ritenga idonea a motivare la condizione di irregolarità del DURC;
- b) la Stazione appaltante provvede al pagamento, verificatasi ogni altra condizione, trattenendo una somma corrispondente al credito vantato dagli Istituti e dalla Cassa Edile incrementata cautelativamente del 20% (venti per cento) che sarà erogata solo dopo la regolarizzazione delle posizioni; in caso di mancata regolarizzazione e di mancata successiva presentazione del DURC regolare, permanendo il contenzioso sulla sussistenza dell'irregolarità oppure sul suo ammontare, la definizione delle pendenze avviene al momento dell'emissione del collaudo provvisorio;
- c) qualora la irregolarità del DURC dell'appaltatore o dell'eventuale subappaltatore dipenda esclusivamente da pendenze contributive relative a cantieri e contratti d'appalto diversi da quello oggetto del presente Capitolato, l'appaltatore che sia regolare nei propri adempimenti con riferimento al cantiere e al contratto d'appalto oggetto del presente Capitolato, oppure non possa agire per regolarizzare la posizione delle imprese subappaltatrici con le quali sussiste una responsabilità solidale, potrà chiedere una specifica procedura di accertamento da parte del personale ispettivo degli Istituti e della Cassa Edile, al fine di ottenere un verbale in cui si attesti della regolarità degli adempimenti contributivi nei confronti del personale utilizzato nel cantiere in relazione al contratto d'appalto oggetto del presente Capitolato, come previsto dall'articolo 3, comma 20, della legge n. 335 del 1995. Detto verbale, se positivo, potrà essere utilizzato ai fini del rilascio di una certificazione di regolarità contributiva, riferita al solo cantiere e al contratto d'appalto oggetto del presente Capitolato, con il quale si potrà procedere all'emissione del certificato di pagamento.

Capo sulle «DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE» ...

Articolo sulla «Variazione dei lavori» ... *"La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal direttore dei lavori o dal RUP, l'adeguamento del piano di sicurezza sostitutivo, oppure la redazione del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 131, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti, all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 2 dell'allegato XV allo stesso decreto, qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 90, comma 5, del citato Decreto n. 81 del 2008." ...*

Capo sulle «DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA» ...

vanno indicate le misure generali di tutela principali che costituiscono criterio di valutazione, in particolare dove si citano gli artt. 15, 17, 18 e 19 del d. lgs.81/2008, i requisiti fondamentali quali:

- le imprese affidatarie dovranno indicare al committente o al responsabile dei lavori almeno il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 97 del d. lgs.81/2008
- iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto
- documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all'articolo 29, comma 5, del presente decreto legislativo, contenenti almeno:
 - o specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo, di macchine, attrezzature e opere provvisorie
 - o elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori

- nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell'emergenza, del medico competente quando necessario
- nominativo (i) del (i) rappresentante (i) dei lavoratori per la sicurezza
- attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori (vedi libretto formativo e artt. 36-37) prevista dal presente decreto legislativo
- elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola (oggi libro unico) e relativa idoneità sanitaria prevista dal presente decreto
- documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007
- dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del presente decreto legislativo

E' utile precisare che le violazioni del PSC che costituiscono causa di risoluzione del contratto si riconducono a quelle dell'all. 1 con particolare attenzione al rischio di caduta dall'alto, di seppellimento, di elettrocuzione e di amianto.

Oltre a queste vanno considerate le violazioni che fanno a capo alla presenza di lavoratori irregolari, DURC non corretto e di sub-appalti non autorizzati.

Capo sulla «DISCIPLINA DEL SUB-APPALTO»

Va precisato che il subappaltatore deve avere l'idoneità tecnico-professionale richiesta per le ditte appaltatrici.

Inoltre la stazione appaltante, attraverso il direttore dei lavori, il RUP e il coordinatore della sicurezza, provvedono a verificarne i requisiti, come altresì verificano il POS e gli oneri della sicurezza, che devono "mantenere il prezzo originario previsto dal progetto senza alcun ribasso".

Capo sulle «CONTROVERSIE»

Tra le cause di "inottemperanza accertata dalla stazione appaltante o segnalata un ente preposto, quale: Direzione Provinciale del Lavoro, SPISAL, Vigili del Fuoco, carabinieri, laddove prevede la detrazione sui pagamenti in acconto o la sospensione del pagamento in saldo, va integrata anche con le inottemperanze in materia di sicurezza, con violazioni che hanno dato luogo a verbale di contravvenzione.

Infatti in questo articolo vengono riportati solo inadempimenti in materia contrattuale (DURC, tessera di riconoscimento, pagamenti...) mentre il contratto collettivo contempla anche aspetti di sicurezza e salute sul lavoro:

Articolo sulla «RISOLUZIONE DEL CONTRATTO»

Prevede la risoluzione del contratto per:

- mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori
- mancato rispetto del PSC e del POS
- ingiunzioni fatte dal direttore dei lavori, dal RUP e dal CSE. Queste si collegano ai verbali di visita di cantiere che il CSE deve rilasciare in particolare nei casi di rischio di infortunio mortale e grave di cui all'I (rischio di caduta dall'alto, di seppellimento, di elettrocuzione e di amianto)

Nello specifico: Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori "sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate." e ne dà immediata comunicazione al RUP per i provvedimenti di sospensione, di detrazione sui pagamenti o di risoluzione del contratto (art. 52 53 del CSA).

E' importante specificare le inosservanze alle disposizioni degli articoli 95 "misure generali di tutela, 96 (Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti), 97 (Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria), comma 1 e 94 (Obblighi dei lavoratori autonomi), del d.lgs.81/2008 alle prescrizioni del PSC.

Capo «NORME FINALI» ... articolo «Cartello di cantiere» *"da aggiornare periodicamente in relazione all'eventuale mutamento delle condizioni riportate"*

Allegato 4: DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(ai sensi del D.P.R. 445/2000)

Lavoro:

-0-0-0-

Il/La sottoscritto/a

nato/a a il C.F.

residente a via c.a.p.

in qualità di della ditta

con sede in via c.a.p.

dichiara di aver ottemperato alle seguenti disposizioni in materia di sicurezza:

- ☐ nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
- ☐ nomina del medico competente
- ☐ nomina del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza
- ☐ stesura del Documento di Valutazione dei Rischi (art. 28 del D.Lgs. 81/08)
- ☐ designazione dei lavoratori incaricati del Pronto Soccorso e dell'emergenza
- ☐ aver effettuato gli accertamenti sanitari preventivi e periodici dei lavoratori
- ☐ aver effettuato la formazione in materia di sicurezza del lavoro delle proprie maestranze (libretto formativo) ai sensi degli artt. 36-37 del D.Lgs. 81/08

Sarà tenuta a disposizione dell'Ente Appaltante la documentazione relativa ai suddetti punti per ogni eventuale verifica

data

.....
(firma)

N.B.: a pena di esclusione la dichiarazione deve essere sottoscritta e corredata da copia fotostatica di documento di identità del sottoscrittore (art. 38 comma 3 D.P.R. 445/2000)

Allegato 5: IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE

Di seguito **ALLEGATO XVII** **IDONEITA' TECNICO PROFESSIONALE**

01. Le imprese affidatarie dovranno indicare al committente o al responsabile dei lavori almeno il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 97.

1. Ai fini della verifica dell'idoneità tecnico professionale le imprese, le imprese esecutrici nonché le imprese affidatarie, ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per l'esecuzione dell'opera appaltata, dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno:

- a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto
- b) documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all'articolo 29, comma 5, del presente Decreto Legislativo
- c) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007
- d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'articolo 14 del presente Decreto Legislativo.

2. I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:

- a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto
- b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente Decreto Legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisorie
- c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione
- d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal presente Decreto Legislativo
- e) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007

3. In caso di subappalto il datore di lavoro dell'impresa affidataria verifica l'idoneità tecnico professionale dei sub appaltatori con gli stessi criteri di cui al precedente punto 1 e dei lavoratori autonomi con gli stessi criteri di cui al precedente punto 2.

si riportano i contenuti del documento di valutazione dei rischi che devono essere chiaramente esplicitati:

- attestazione di conformità al presente d. lgs.81 di macchine, attrezzature, impianti ed opere provvisorie;
- elenco dei dispositivi personali di protezione forniti ai lavoratori
- elenco dei lavoratori e relativa idoneità sanitaria ed attestato di formazione;
- nomina del Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione, degli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell'emergenza, del medico competente
- nominativo del rappresentante dei lavoratori;
- se impresa affidataria nomina del preposto e la relativa formazione.

Allegato 6: VERBALE DI SOPRALLUOGO DEL CSE

Verbale di Sopralluogo CSE	Data	Ora
Ente / Azienda _____ Provincia _____		
Cantiere _____		
Committente _____		

Breve Descrizione Stato Avanzamento Lavori

Persona Presente	Impresa / Lav Autonomo	Presente nel PSC	Incarico	Note
		Sì		
		No		
		Sì		
		No		
		Sì		
		No		
		Sì		
		No		
		Sì		
		No		
		Sì		
		No		

- Verifiche:
- 1- non indossa i D.P.I.
 - 2- non in regola con il DURC
 - 3- non indossa il cartellino
 - 4- ha violato il PSC
 - 5- ha violato il POS
 - 6- Utilizza macchine/apparecchiature/impianti non conformi

Presenza di Situazioni di Pericolo Grave ed Imminente		
Descrizione	Misure da attuare	Responsabile e tempi di attuazione

Lavorazione Sospesa Fino alla verifica degli adempimenti da parte del CSE

Verifica Documentazione di Cantiere		
PSC	☐ Sì ☐ No	Note:
Fascicolo	☐ Sì ☐ No	Note:
Elenco Imprese Esecutrici	☐ Sì	Note:

	☐ No	
Elenco Lavoratori Autonomi	☐ Sì	Note:
	☐ No	
Crono programma dei Lavori Aggiornato	☐ Sì	Note:
	☐ No	
Planimetria di Cantiere Aggiornata	☐ Sì	Note:
	☐ No	
Verbal di Sopralluogo	☐ Sì	Note:
	☐ No	
Verbal di Coordinamento	☐ Sì	Note:
	☐ No	
Comunicazioni del CSE	☐ Sì	Note:
	☐ No	
Verifica Idoneità Tecnico Professionale	☐ Sì	Note:
	☐ No	
Dichiarazione Accettazione PSC	☐ Sì	Note:
	☐ No	
POS di ogni impresa	☐ Sì	Note:
	☐ No	
Giudizio da Parte del CSE dei singoli POS	☐ Sì	Note:
	☐ No	

Firma per presa visione	
Nome in chiaro	Firma

Il Presente Verbale Viene Inviato a	
RUP	
Direttore Dei Lavori	
Imprese o Lavoratori Autonomi Presenti	

Mod sopr rev. 0.0

BIBLIOGRAFIA

Determinazione n°4/2006 del 26 luglio 2006

Linee Guida per l'applicazione del DPR 222/2003, marzo 2006 ITACA

Linee guida per la stima dei costi della sicurezza nei contratti pubblici di forniture e servizi, marzo 2008 ITACA